

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,
GIURIDICHE E STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in
Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani



**Condivisione non consensuale di materiale intimo:
fenomeno socio-culturale ed attuali strumenti e
politiche pubbliche di contrasto**

Relatrice: Prof.ssa Lorenza Perini

Laureanda: Angela Garbo
matricola N. 1232675

A.A. 2022/2023

*A tutte noi,
a cui troppo spesso la voce viene spezzata,
unite e consapevoli del diritto al cambiamento,
verso il rispetto della persona e della sua dignità.*

Indice

INTRODUZIONE 3

CAPITOLO I 7

RADICI CULTURALI, CAUSE DELLA CONDIVISIONE NON CONSENSUALE DI MATERIALE INTIMO E FENOMENI AD ESSA LEGATI

1.1 CHE COS'È LA CONDIVISIONE NON CONSENSUALE DI MATERIALE INTIMO	7
1.2 NCII NELLA COMUNITÀ LGBTQ+	12
1.3 PERCHÉ LA PAROLA REVENGE PORN NON È CORRETTA	13
1.4 SEXTING	16
1.5 DOPPIO STANDARD	18
1.6 CULTURA DELLO STUPRO	20
1.7 CULTURA DEL CONSENSO	22
1.8 NUOVE FORME DI VIOLENZA SESSUALE DIGITALE	24
1.9 DOVE AVVIENE LA VIOLENZA	26
1.10 TELEGRAM, UN LUOGO ADATTO ALLA CONDIVISIONE NON CONSENSUALE DI MATERIALE INTIMO	28

CAPITOLO II 32

LA LEGGE ITALIANA: CODICE ROSSO E ART. 612-TER DEL CODICE PENALE

2.1 LEGGE 19 LUGLIO 2019, N. 69 “CODICE ROSSO”	32
2.2 EVOLUZIONE DELL’ART. 612-TER DEL CODICE PENALE	35
2.3 INCOMPLETEZZE E INCONGRUENZE DELL’ITER LEGISLATIVO	37
2.4 IPOTESI DI DIFFUSIONE, DOLO SPECIFICO, STALKING E PRIVACY	39
2.5 LE CONDOTTE PUNIBILI	41
2.6 CONTENUTO SESSUALMENTE ESPlicitO, DESTINAZIONE PRIVATA E IDENTIFICABILITÀ DELLA PERSONA	43
2.7 NON CONSENSUALITÀ	45
2.8 I “SECONDI DISTRIBUTORI”	46

2.9 AGGRAVANTI E QUESTIONE MINORI	48
2.10 PARADOSSI E LACUNE DELLA LEGGE: PROVIDERS, MINORI, SOSTEGNO ALLE VITTIME, ED EDUCAZIONE DIGITALE	50
<u>CAPITOLO III</u>	<u>51</u>
STRUMENTI A TUTELA DELLE VITTIME/SOPRAVVISSUTE DI NCII: GARANTE DELLA PRIVACY E POLITICHE PUBBLICHE TERRITORIALI	
3.1. CONSAPEVOLEZZA DEL FENOMENO MA... NON SI DENUNCIA	51
3.2 PRIMO SOCCORSO PSICOLOGICO - PRIMO SPORTELLO NEL 2022	52
3.4 COME FUNZIONA IL MODELLO DI SEGNALAZIONE AL GARANTE E I SUOI PUNTI CRITICI	54
3.5 SUGGERIMENTI DEL GARANTE	57
3.6 NUMERO DI PUBBLICA UTILITÀ – 1522	59
3.7 REALTÀ ED INIZIATIVE PRESENTI NEL TERRITORIO PADOVANO	61
3.8 UNA PARTICOLARITÀ: INIZIATIVE DI EDUCAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE PER TUTTE LE ETÀ IN FRIULI-VENEZIA GIULIA	63
<u>CONCLUSIONE</u>	<u>66</u>
<u>BIBLIOGRAFIA</u>	<u>70</u>

INTRODUZIONE

Con l'arrivo di Internet e lo svilupparsi di piattaforme social si è presentato un nuovo fenomeno: la condivisione non consensuale di materiale intimo. Si intende la condivisione di immagini o video sessualmente espliciti a terze parti senza il consenso della persona ritratta.

Fuorviante è il termine *Revenge porn* comunemente usato non solo a livello mediatico da testate giornalistiche ma anche a livello politico e parlamentare. Il *Revenge porn* in senso stretto è qualcosa di veramente specifico, ovvero la divulgazione da parte dell'ex partner con una finalità vendicativa di immagini sessualmente esplicite del/della propria ex. In realtà si tratta di una definizione alquanto riduttiva perché circoscrive tantissimo il fenomeno, si limita a prendere in considerazione una relazione di coppia e presuppone che la condotta di divulgazione delle immagini avvenga per scopi vendicativi.

Ma si tratta di un fenomeno molto più ampio di divulgazione di immagini sessualmente esplicite. Parlare di *Revenge porn* quindi di pornografia vendicativa è tutt'altro che opportuno.

I continui scandali relativi alla diffusione in rete di foto e video intimi di donne senza il loro consenso ci ha sempre più dimostrato che questa violenza non può essere trattata come un problema intimo tra due partner ma come una violenza strutturale che quotidianamente colpisce la vita di numerose donne.

Sapendo che il linguaggio determina un cambiamento sociale, nella tesi ho scelto di utilizzare l'espressione "condivisione non consensuale di materiale intimo" al posto di *Revenge porn*, che considero appunto fuorviante e causa di colpevolizzazione delle vittime.

La condivisione non consensuale di materiale intimo viene finalmente considerata un reato penalmente perseguibile nel 2019 e una violenza di genere che, come vedremo, colpisce le donne nel 90% dei casi. Grazie a movimenti di sensibilizzazione come la campagna di #intimitàviolata o #metoo che hanno mosso l'opinione pubblica ed anche i recenti fatti di cronaca, la condivisione non

consensuale di materiale intimo è stata oggetto di discussioni ed il fenomeno è stato affrontato attraverso un articolo dedicato nel Codice penale. La legge è stata approvata in pochi mesi e il percorso legislativo è stato molto accelerato rispetto alla normale prassi, anche per questo ha affrontato in maniera frettolosa varie problematiche.

La metodologia usata è stata pormi delle domande e, leggendo vari libri, articoli e riviste, ho cercato di darmi delle risposte con uno sguardo critico e attento alle varie problematiche e discriminazioni. Mi sono chiesta: una legge basta? Come è stata fatta questa legge? Le vittime sono aumentate o diminuite? È riuscita una legge ad affrontare il problema? Oltre alla legge si è poi fatto qualcosa per migliorare la situazione e la visione del fenomeno da parte della società?

Il focus del primo capitolo è centrato sulla mancanza di consenso caratterizzante questa forma di violenza che va a ledere la dignità della persona e la sua libertà. L'obiettivo di questo lavoro è evidenziare che, nonostante l'introduzione del reato, il fenomeno non è diminuito come dimostrano i dati; quindi, è chiaro che una legge non basta per fermare questo tipo di violenza, in quanto la stessa nasce in profondità da una cultura sessista e misogina.

La divulgazione delle immagini avviene attraverso dei siti specifici o in app di messaggistica, spesso la diffusione viene accompagnata dall'invio di dati personali. Le vittime di NCII diventano, quindi, vittime di stalking anche fisico e non soltanto virtuale.

Anche una semplice soluzione a livello tecnologico seppur tentata non è facilmente attuabile. Mi sono chiesta: per affrontare e arginare il problema sono stati coinvolti le app di messaggistica o le piattaforme social? Come si potrà capire leggendo la tesi, qualche contributo volto a trovare delle possibili soluzioni è stato proposto da Facebook e Instagram anche se la loro attuazione presenta varie difficoltà. Mentre non si è fatto nulla per quanto riguarda l'app di messaggistica Telegram che è, invece, il principale luogo dove milioni di persone si scambiano foto e video sessualmente espliciti e dove il "non consenso" è una delle regole base di questa tipologia di gruppi.

Cosa sta alla base di tutta questa violenza? Davvero il problema può essere risolto solo dal punto di vista punitivo e tecnologico? Come si capirà meglio nello svolgimento della tesi, il problema non può essere affrontato solo da questi due punti di vista, ma bisogna cercare di intervenire anche sul fronte educativo ponendosi l'obiettivo di un cambiamento nella società.

Ho approfondito il tema della violenza di genere online, nella fattispecie della condivisione non consensuale di materiale intimo, analizzandola nel primo capitolo dal punto di vista sociale, culturale e tecnologico, considerando il fatto che questa pratica si basa in primo luogo su stereotipi, tabù e pregiudizi che, ancora al giorno d'oggi, vanno a normalizzare e a giustificare le molestie e la violenza contro le donne. In seguito, ho svolto un'analisi sotto il profilo giuridico, concludendo con le varie risorse che le donne hanno a disposizione per tutelarsi dalla violenza online.

Nella tesi vengono esposte le varie cause e radici culturali che portano al fenomeno, evidenziando come la vittima venga spesso colpevolizzata e le venga negata la libertà di esprimersi liberamente ed autodeterminarsi anche nella sfera intima.

Inoltre, nel secondo capitolo viene analizzato nel dettaglio l'art. 612-ter del Codice penale con la storia che ha portato alla sua approvazione, mettendo in luce le discrepanze rispetto ad un corretto approccio nella ricerca di una soluzione al fenomeno.

Vengono poi esposti nel terzo capitolo gli strumenti messi a disposizione dalla politica. Mi sono chiesta: Ci sono delle iniziative? Che supporto viene dato alle vittime di violenza? Ho illustrato alcune realtà a livello nazionale parlando del numero di pubblica utilità 1522, ed evidenziando le iniziative e le associazioni presenti nel territorio padovano. Sebbene un supporto per la rimozione delle immagini sia offerto alle vittime di violenza online da parte del Garante della privacy, ho messo in evidenza le effettive difficoltà di attuazione della procedura.

La finalità della tesi è sviluppare una visione critica sugli stereotipi e sui tabù che ancora oggi caratterizzano la nostra cultura, dimostrare l'importanza di aprire un dialogo serio e stringente con le piattaforme digitali e la necessità di una normativa

completa e, infine, stimolare la ricerca di mezzi più appropriati e radicati nel territorio per contrastare il fenomeno.

Quest'ottica ci permette di trovare delle soluzioni efficaci al problema, senza ricorrere in soluzioni semplicistiche e sensazionalistiche incapaci di vedere la radice del problema affrontandolo solo superficialmente.

CAPITOLO I

Radici culturali, cause della condivisione non consensuale di materiale intimo e fenomeni ad essa legati

1.1 Che cos'è la condivisione non consensuale di materiale intimo

Quando si parla di condivisione non consensuale di materiale intimo si fa riferimento a una fattispecie di reato disciplinato da una serie di articoli facenti parte del “Codice Rosso”, legge n. 69 del 19 luglio 2019 che è entrata in vigore il 9 agosto 2019 recante "Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”.

In particolare, la condivisione non consensuale di materiale intimo consiste nella sua divulgazione a terze parti senza il consenso della persona ritratta, queste terze parti possono essere una persona sola come una catena di persone.

Ciò può verificarsi con la pubblicazione in rete di immagini, riprese consensualmente nel corso di un rapporto sessuale o durante il *sexting* destinate a rimanere private o con immagini prese da telecamere nascoste, oppure con immagini sottratte da dispositivi elettronici attraverso effrazioni digitali, spesso appositamente diffuse al fine di danneggiare la persona.

Come è stato dimostrato da uno studio del 2019, l'American Psychological Association dichiara che le persone colpite da condivisione non consensuale di materiale intimo sarebbero circa il 10% della popolazione degli Stati Uniti, con un'incidenza maggiore sui minori d'età¹.

¹ Y. Ruvalcaba, A.A. Eaton “Nonconsensual Pornography Among U.S. Adults: A Sexual Scripts Framework on Victimization, Perpetration, and Health Correlates for Women and Men” in American Psychological Association, vol. X, n. 1 (2019).

A causa dell'aumento del tempo trascorso online per il distanziamento sociale, nel 2020 l'Associazione inglese Revenge Porn Helpline ha denunciato che la diffusione illecita di foto intime è cresciuta del 22%².

In Italia, secondo i dati forniti dall'Associazione no-profit PermessoNegato APS, una delle principali realtà a livello nazionale ed europeo, stima che nel 2022 le vittime di NCII siano state circa 2 milioni (il 4% della popolazione) e che quasi il 9% degli italiani dichiara di conoscere una vittima³.

È chiaro quindi che siamo di fronte a un fenomeno in forte espansione, un fenomeno che tocca da vicino la vita di un numero consistente di persone e che può colpire chiunque, indiscriminatamente, in qualsiasi momento.

Per capire le radici culturali di questo fenomeno dobbiamo focalizzarci sui soggetti che ne sono maggiormente colpiti, ovvero le donne. Secondo uno studio di Cyber Civil Rights le vittime di diffusione illecita di materiale intimo sono circa per il 90% donne. È evidente da ciò che questo problema deve essere visto e analizzato innanzitutto come una forma di violenza di genere che si manifesta attraverso l'uso diffuso delle tecnologie digitali⁴.

Secondo la Convenzione di Istanbul del 2011, ratificata dall'Italia nel 2014, con il termine "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata.

² Revenge porn helpline. "Pandemia e revenge porn". Disponibile al sito: <https://revangepornhelpline.org.uk/news/myth-busting-october-why-are-we-doing-this/>

³ PermessoNegato (2022), "Revenge porn: in italia 2 milioni di vittime, 14 milioni hanno guardato le immagini". Disponibile al sito:

https://www.permessonegato.it/doc/Comunicato_PermessoNegato_Ricerca_Revenge_2022.pdf

⁴ Cyber Civil Rights Initiative (2014). "Statistiche sul revenge porn" Disponibile al sito: <https://www.cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf>

L'espressione si riferisce a qualsiasi violenza strutturale diretta contro una donna in quanto tale e che colpisce le donne in modo sproporzionato proprio per il loro genere.

Si tratta di una definizione che sottolinea le connessioni tra la violenza di genere come violenza strutturale, radicata nella cultura e nelle pratiche sociali, e come forma di violenza interpersonale⁵.

È importante guardare ai dati e da questi non si può negare che la condivisione non consensuale di materiale intimo sia una violenza contro le donne; la rete ha permesso a questo fenomeno di crescere e di renderlo più visibile.

Internet è diventato un nuovo strumento per la violenza di genere in grado di riprodurre ed espandere forme di violenza più tradizionali come molestie, linguaggio d'odio sessista, stalking o addirittura crearne di nuove ad esempio hacking, stupro digitale e la stessa condivisione non consensuale.

Al giorno d'oggi ci sono nuovi modi di infliggere violenza di genere, sia verbale che grafica, come nel caso della condivisione non consensuale e, per questo, possiamo ora parlare di violenza online contro le donne.

In effetti, le donne continuano ad essere le principali vittime del web, non solo nel nostro Paese ma in tutto il mondo: secondo studi europei e americani, l'odio e la violenza online hanno raggiunto un livello in cui prendono di mira una donna su tre⁶, numeri che sono stati ulteriormente aumentati dalla pandemia di Covid-19. Nell'ultimo periodo, le statistiche invece di calare crescono e secondo uno studio del 2015 condotto dalle Nazioni Unite, attualmente ci sono donne e ragazze che hanno subito una qualche forma di violenza online sin dai quindici anni⁷.

⁵ E. Giomi, S. Magaraggia, "Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura mediale", Il Mulino, Bologna 2017.

⁶ N. Henry, A. Flynn, A. Powell, "Image-based sexual abuse: Victims and perpetrators". In Trends Trends & issues in crime and criminal justice. N. 572 (2019)

⁷ Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. "Violenza virtuale contro le donne e le ragazze", 2017.


Per quanto riguarda l'Italia, nell'ultima Mappa dell'Intolleranza di Vox si legge che nel secondo anno della pandemia da Covid-19, l'odio online diminuisce ma si radicalizza.

Le donne restano la categoria più colpita, insieme ai migranti e alle persone con disabilità e, in primo piano, emerge l'intolleranza contro la politica e contro i media. Se nel 2020 le donne colpite erano il 49,91%, nel 2021 sono diminuite al 43,70%⁸.

I numeri riportati qui di seguito riguardano la ricerca condotta da Amnesty International del 2020; quelle degli anni successivi erano più incentrate su temi come l'immigrazione e la politica, mentre questa meno recente, del 2020, è più pertinente alla tematica donne e violenza online contro le donne.

Secondo il Barometro dell'Odio del 2020 di Amnesty Italia⁹, più di un commento su dieci online risulta essere offensivo e discriminatorio verso le donne (14%), invece l'hate speech sale al 29% (quasi uno su tre) quando l'argomento è "donne e diritti di genere".

In generale, degli attacchi personali diretti alle donne, uno su tre risulta essere di carattere sessista (33%), soprattutto nei confronti di donne esposte mediaticamente come politiche, giornaliste, attiviste, influencer, ecc.



⁸ Vox (2021). "La nuova Mappa dell'Intolleranza 6". Disponibile al sito: <http://www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-6/>

⁹ Amnesty International. (2020) "Barometro dell'Odio del 2020. Sessismo da tastiera". Disponibile al sito: <https://d21zrvtkxtd6ae.cloudfront.net/public/uploads/2020/03/15212126/Amnesty-Barometro-odio-aprile-2020.pdf>

Mentre si continuano a leggere i dati aggiornati del 2020 di Amnesty Italia si nota inoltre che “in generale, è risultato che le donne che espongono le proprie opinioni e fanno sentire la propria voce sono spesso additate da chi non condivide la loro visione e vengono esposte all’aggressività degli utenti”.

Come spiegano le ricercatrici Silvia Semenzin e Lucia Bainotti nel loro libro “Donne tutte puttane, Revenge porn e maschilità egemone”, ciò ha come conseguenza che molte donne preferiscono censurare la propria voce e il proprio corpo online, perdendo di fatto autonomia e libertà su Internet con conseguenze anche sociali, come minori possibilità di lavorare online o di partecipazione politica.

Smantellare le strutture di potere esistenti è quindi necessario per creare una società più giusta e sostenibile e per realizzarla è importante riconoscere che la discriminazione di genere esiste ancora ed è ben presente.

Il fenomeno della condivisione non consensuale di materiale intimo cambia in modo permanente la vita di chi ne diventa vittima. La NCII comporta grave sofferenza e stress psicologico, tanto che il 93% delle vittime afferma di aver sofferto di ansia, panico, paura e rifiuto sociale e che il 51% di esse pensa al suicidio come via di uscita¹⁰. Infatti, il fatto di sapere di essere stati visti in momenti di intimità e vulnerabilità comporta un forte senso di vergogna nelle vittime che vedono come unica soluzione togliersi la vita. Questo è ancora più vero quando le vittime sono donne che vengono etichettate come delle “poco di buono” e ciò danneggia ancora di più la loro reputazione e la loro autostima.

Mettere quindi in discussione i doppi standard e il concetto di maschilità e femminilità a cui siamo esposti fin dalla nascita può aiutarci a capire che una delle cause della violenza di genere è proprio il linguaggio sessista e gli stereotipi di genere.

¹⁰ Cyber Civil Rights initiative (2014). “Statistiche sul revenge porn”. Disponibile al sito: <https://www.cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf>

1.2 NCII nella comunità LGBTQ+

Come già scritto, la condivisione non consensuale di materiale intimo è un fenomeno che colpisce nel 90% dei casi soggetti di sesso femminile ma il fenomeno è anche diffuso sempre più nella comunità LGBTQ+.

In Italia la sociologa e ricercatrice, Silvia Semenzin, ha predisposto un questionario che ha raccolto duecentocinquanta risposte nelle quali la maggior parte delle persone si identificava come donna, il 25% come uomo e il 10% come persone con identità di genere non binaria.

Del totale delle persone partecipanti, il 7% è stata vittima di condivisione non consensuale, il 35% invece temeva che potesse accadere, il 50% ha ricevuto materiale non richiesto ritraente terze persone e che, nel 40% dei casi, il mittente era un uomo.

Le ricerche internazionali come quella effettuata da Anastasia Powell¹¹ fanno emergere un dato interessante proprio su chi perpetra la violenza. Powell sottolinea che gli uomini siano più propensi a condividere foto intime senza il consenso altrui anche all'interno della comunità LGBTQ+.

In altre parole, la maggior parte dei perpetratori sono uomini mentre le vittime sono uomini gay o bisessuali. Esiste una maggiore incidenza di violenza domestica più nelle coppie gay che nelle coppie lesbiche. Anche all'interno delle coppie LGBTQ+ si parla di persistenza di omofobia e discriminazione.

C'è da chiedersi se gli uomini abbiano una indole su base genetica più violenta o aggressiva o se il rapporto del genere maschile con la violenza possa cambiare non insegnando loro i soliti stereotipi, per esempio, fin da piccoli a non piangere, a non far vedere le proprie emozioni e a rispondere alla forza con ulteriore forza. Questo dimostra che attualmente esiste una omofobia interiorizzata anche nelle persone omosessuali.

¹¹ N. Henry, A. Flynn, A. Powell, Image-based sexual abuse: Victims and perpetrators.

Il fenomeno, quindi, va monitorato non solo in un'ottica binaria ed etero-normata, poiché questi dati ci dimostrano che la cultura patriarcale tocca tutte le persone, non solo gli uomini bianchi ed etero.

1.3 Perché la parola *Revenge porn* non è corretta


Negli ultimi anni, specialmente in seguito ai molti scandali mediatici, il termine *Revenge porn* è diventato estremamente mainstream e numerosi giornalisti, politici, influencer e attivisti, utilizzano oggi il termine per riferirsi più generalmente al fenomeno della condivisione non consensuale di materiale intimo. Questo termine è sicuramente veloce da comprendere ma è da ricordare che non è sicuramente l'espressione corretta.

Parlare di "Revenge" è qualcosa di etimologicamente sbagliato ed altamente non corretto: come racconta il filosofo Lorenzo Gasparri su Il Sole 24 Ore, di *Revenge porn* occorre parlarne con le parole giuste: "utilizzare la parola vendetta nel definire il fenomeno porta avanti il modello di reazione a qualcosa e pone una colpa nella persona che diventa vittima".

Utilizzare continuamente il termine *Revenge porn* pone l'attenzione sul concetto di vendetta e ci rimanda unicamente all'immagine più conosciuta: una coppia si lascia, e uno dei due, per recare danno all'altra persona, condivide un video intimo su Internet. Questo fa sì che il nostro immaginario si concentri a pensare al fenomeno della condivisione non consensuale di materiale intimo sul web come a una questione intima tra partner, a un gesto per ripicca e vendetta. Parlare di *Revenge porn* quindi non aiuta a inquadrare la situazione per quello che realmente è, ovvero una situazione di potere e una forma di violenza di genere.

La motivazione dietro a questo tipo di pratiche non è sempre la vendetta; infatti, molto spesso gli autori condividono foto intime in rete non con lo scopo di vendetta ma al contrario viene considerato più un gioco per loro e spesso viene normalizzato e mascherato come "goliardia" tra uomini quando invece è un fenomeno che va a ledere la dignità della persona.

Ad avvalorare la tesi che la vendetta non è alla base della pratica di NCII è stato condotto un sondaggio del 2017 della Cyber Civil Rights Initiative¹² che mostra come il 79% delle persone che hanno condiviso materiale intimo non lo abbia fatto per vendetta o rivalsa.



Parlare di vendetta, inoltre, presuppone che le vittime abbiano commesso qualche tipo di atto che meriti una punizione, lasciando spazio al *victim blaming*, ovvero la pratica sociale con la quale si cerca di dare la colpa alla vittima per il reato che ha subito.

In questo senso, l'idea di *Revenge porn*, invece di focalizzarsi sulla situazione della vittima, empatizza con il carnefice e con le ragioni che possono spingere a commettere certi tipi di abusi. Quindi si va a deresponsabilizzare l'autore che commette il reato e a colpevolizzare la vittima.

Questo genere di approccio è tipico nel dibattito pubblico e nelle testate giornalistiche che va a minimizzare le colpe degli autori e criminalizzare gli strumenti digitali come unici responsabili di atti di bullismo e abuso.

Attribuire la colpa a chi ha subito il danno e alla tecnologia la responsabilità della diffusione di violenza, ci rende incapaci di vedere la strutturalità del problema, replicando il messaggio che l'unico modo di evitare la violenza sia evitare di partecipare alla vita online (anche sessuale) e censurarsi.

¹² Cyber Civil Rights Initiative, "Nonconsensual Porn: A Common Offense", (2017). Disponibile al sito: <https://cybercivilrights.org/2017-natl-ncp-research-results/>

Per tutte queste ragioni è importante quindi chiamare il fenomeno per quello che è e iniziare a usare il termine condivisione non consensuale di materiale intimo piuttosto che *Revenge porn*, poiché ci permette di avere una visione più ampia e più corretta del problema e a capirne meglio le cause, senza sviare o aggravare la situazione. Quindi un cambiamento lessicale di come questo fenomeno viene presentato potrebbe avere un impatto significativo sulle policy e sull'opinione pubblica.

È importante inoltre capire che la diffusione delle foto intime di qualcuno senza il suo consenso non è solo un attacco alla sfera personale e intima ma anche una vera e propria violenza sessuale e, di conseguenza, un crimine giuridicamente considerato.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è l'uso incorretto della parola "porn" perché non ci troviamo di fronte a materiale pornografico.

Infatti, la produzione effettiva di materiale pornografico (foto, video, film) è basata sul preventivo consenso della persona mentre nella condivisione non consensuale di materiale intimo il consenso viene assolutamente a mancare; quindi, l'uso del termine *porn* è inappropriato. L'utilizzo di parole del tipo "video hard", "foto a luci rosse" che spesso accompagnano gli scandali mediatici fanno riferimento alla pornografia.

Il fatto di vivere la sessualità in modo non convenzionale non viene accettato perché viviamo in una società ancora molto legata ad una morale puritana, che non accetta differenze e che classifica come pornografico qualsiasi azione o modo di vivere la propria sessualità fuori dagli schemi.

La nostra società ancora accetta la sessualità solo se avviene nella maniera classica e dà una connotazione spregiativa e negativa a chi non ha timore di viverla e scoprirla in altre forme. Questa viene associata a qualcosa di volgare e il giudizio che finisce per colpire le vittime, soprattutto donne, risale a una sorgente culturale fatta di tabù e pregiudizi.

Dal punto di vista relazionale in un rapporto basato sul possesso dove spesso l'altro viene considerato come una proprietà, qualsiasi affronto o mancanza o torto subito

“merita” di essere punito in maniera esemplare e quindi screditando o umiliando l’altra persona.

Come spiega la dott.ssa Giada Ranghi “il termine *Revenge porn* mira a colpevolizzare la persona che vive tale violenza, nonché a occultare la natura non consensuale della condivisione che sta alla base del diritto di autodeterminazione.” La definizione più adatta è perciò “condivisione non consensuale di materiale intimo”, e in maniera abbreviata NCII (Non Consensual Intimate Images).


1.4 Sexting

Con l’uso diffuso degli smartphone, l’espansione dei social media come luogo di interazione sociale, l’emergere di dating apps sono cambiati i modi di vivere la sessualità in rete e oggi giorno conoscere possibili partner, vivere una relazione intima e scoprire la propria sessualità sono largamente influenzati dalla presenza delle piattaforme e dei dispositivi digitali che ci circondano.

Da questo contesto è nato il *sexting* ovvero la condivisione di materiali intimi ed erotici (video, foto, immagini oppure messaggi testuali) con il/la partner online. Questo fenomeno riguarda sia ragazzi che ragazze ma anche persone più adulte. Secondo il rapporto europeo EU Kids Online 2020¹³, l’8% delle ragazze e dei ragazzi in Italia di età compresa tra i 12 e i 16 anni ha ricevuto immagini e messaggi a sfondo sessuale. Questa percentuale sale al 12% per i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 15 e i 16 anni. Inoltre, tra i 18 e i 40 anni, il 37,5% degli italiani pratica il sexting¹⁴.

¹³ EU Kids Online 2020. “New European study on children and internet in 19 countries”. Disponibile al sito: <https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf>

¹⁴ Rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani (2019).



Nonostante questa sia una pratica ormai normale e le sue motivazioni possono essere le più svariate tra cui esplorare la sfera della sessualità, sedurre il/la partner ecc, in Italia ma anche all'estero questa pratica fa sorgere delle preoccupazioni legate alla moralità ma anche e soprattutto al fatto che le tecnologie digitali hanno un ruolo pervasivo in queste pratiche.

Il sexting viene criticato perché può portare a conseguenze nocive dovute al mix tra sessualità e tecnologie digitali. Inoltre, una crescente preoccupazione riguarda i rischi che giovani ragazzi e ragazze possono incontrare navigando online, come l'esposizione alla pornografia, ad atti di bullismo, a molestie sessuali e a pedofilia. Le ragazze possono essere più esposte a questi rischi visto la loro maggiore vulnerabilità, come dimostrano i dati finora riportati.

Per questi motivi il sexting viene spesso demonizzato e si cerca di dare alle ragazze strumenti e consigli per tutelarsi e difendersi, in questo modo però una pratica ormai comune porta a colpevolizzare ancora una volta le ragazze per il modo di esprimere la propria sessualità.

È bene ricordare che il sexting si basa sul consenso come qualsiasi altra forma di rapporto intimo. Esistono, tuttavia, ricerche che purtroppo dimostrano che i ragazzi e le ragazze possono subire pressioni a praticare forme di condivisione di materiale

intimo per far parte di un gruppo o attirare l'attenzione di coetanei. Questo può portare a forme di acquisizione di status oppure, al contrario, a stigmatizzazione e perdita di reputazione, cosa che colpisce principalmente il genere femminile. Si può arrivare a forme di ricatto, si parla di *sextortion* con richiesta di ulteriori foto o in alcuni casi anche di denaro.

Vittima diventa anche chi riceve materiale intimo non richiesto, immagini raffiguranti genitali maschili, le cosiddette *dick pic*, che diventano una forma di molestia paragonabile ad un fenomeno più noto, il *catcalling*, che rimanda all'italiano "molestie per strada" cioè fischi, apprezzamenti ecc. Queste non sono da considerarsi come apprezzamenti o complimenti ma una vera e propria forma di molestia perché rappresentano una imposizione del potere maschile attraverso la presenza fallica e una violazione dell'intimità altrui.

In definitiva il sexting è una pratica normale in una relazione intima perché è basata sul consenso, le criticità invece sono legate alla violazione del consenso e della privacy quando la diffusione è non consensuale e diventa così una forma di violenza.

1.5 Doppio standard

Esiste il concetto di "doppio standard" che evidenzia come ci siano due pesi e due misure nel valutare e giudicare i comportamenti maschili e femminili soprattutto per quanto riguarda la sfera della sessualità.

Da una parte le ragazze si trovano schiacciate tra il desiderio di conoscere e vivere la propria sessualità e la possibilità di incorrere in pressioni sociali, incitamenti nel fare sexting e i rischi per la loro reputazione.

Per le ragazze che vedono circolare le proprie immagini in chat Whatsapp, gruppi Telegram, o caricate su Pornhub si pensa che in fondo se la sono cercata e avrebbero fatto meglio a non scattare quelle foto, mentre per i ragazzi che diffondono immagini intime e personali c'è una maggiore accettazione perché i loro comportamenti vengono considerati accettabili e "da maschi".

Questo doppio standard non accetta la libertà sessuale femminile e la vuole orientata maggiormente alla riproduzione.

Nonostante l'attenzione verso la sessualità femminile nel dibattito pubblico e la critica femminista contro il doppio standard e la persistenza di stereotipi di genere ci troviamo di fronte ad una apparente contraddizione: il corpo della donna viene sessualizzato nella pubblicità, nei social media, fino a riportare a forme di pornografia.

Quindi nonostante il forte dibattito pubblico, l'uso nella nostra vita quotidiana del sesso e della sessualità ci porta ad arrivare a parlare di sessualizzazione e pornificazione della cultura e della quotidianità.

In questi casi il corpo delle donne diventa un supporto per sponsorizzare e vendere un prodotto, cosa spesso accentuata dall'assenza del volto. Riporto di seguito un esempio di pubblicità rimossa dopo varie proteste a Milano per vendere olio per auto.



Dall'altro canto sembra quasi che il mainstream voglia riportare l'immagine della donna come era presentata negli anni 50 dedita alla famiglia, ai figli e alla cura della casa.



Esiste uno smarrimento da parte del maschio di fronte alla rivendicazione della sessualità e libertà femminile. Le donne competono con gli uomini in terreni tradizionali come il lavoro e, come sostiene il politico e autore Stefano Ciccone, siamo al tramonto di un femminile disponibile, amorevole e dimesso, che gli uomini conoscevano nelle relazioni affettive¹⁵.

Quindi le pratiche di condivisione non consensuale riportano a forme di maschilità caratterizzate da sentimenti di rancore e frustrazione nei confronti della donna per la sua appropriazione a forme di libertà. Il rancore e la frustrazione si trasformano in volontà di mantenere un controllo, riaffermare un sistema di potere e ristabilire uno status quo.

1.6 Cultura dello stupro

Tutti questi aspetti sono inseriti in un più ampio contesto sociale in cui persiste la cosiddetta cultura dello stupro, che è particolarmente radicata in Italia. La cultura dello stupro o *rape culture* descrive un contesto sociale e culturale in cui lo stupro e altre forme di violenza di genere vengono accettate, giustificate, normalizzate. Pensiamo agli auguri di stupro rivolti alla ex Presidente della Camera l'On. Laura

¹⁵ S. Ciccone, *Maschi in crisi? Oltre la frustrazione e il rancore*, Rosenberg & Seller, Torino, 2019.

Boldrini, alla capitana Carola Rackete o all'attivista per il cambiamento climatico Greta Thunberg.

Il modo per rimettere queste donne al proprio posto è stato ricorrere all'invasione della loro sfera sessuale attraverso molestie, insulti e auspicando per loro lo stupro come metodo punitivo e correttivo.

Il fatto che minacce di questo tipo avvengano in contesti digitali, commenti su Facebook o Twitter non significa che siano meno pericolose e ci porta a parlare di stupro digitale (termine usato da Silvia Semenzin).

I diversi studi sul tema, titoli e articoli su quotidiani e riviste tendono a giustificare gli episodi di violenza che vengono descritti come raptus improvviso, come conseguenza del troppo amore oppure come deriva di un sentimento passionale. Queste narrazioni che minimizzano l'accaduto contribuiscono a negare che si tratti di una violenza di genere, volendola riportare ad un singolo evento, ad un caso isolato e negando che si tratti di una forma di violenza sistemica.

Un altro aspetto della cultura dello stupro, come già detto, è la tendenza alla colpevolizzazione della vittima, *victim blaming*: non c'è molta differenza tra chiedersi "come era vestita?" nel caso di una violenza sessuale o "perché devi mandare le tue foto in giro?" nel caso della condivisione non consensuale di materiale intimo.

A questo si aggiunge anche l'umiliazione della vittima *slut shaming*, cioè la pratica di denigrare le vittime per aver messo in atto comportamenti non accettabili per il soggetto femminile. Così la vittima diventa tale due volte: la prima di chi ha commesso il crimine e la seconda della società.

La cultura dello stupro ci riporta al doppio standard perché da una parte accetta la mancanza di controllo delle pulsazioni sessuali maschili e dall'altra la negazione e rimozione dell'agire sessuale femminile.

Elisa Giomi e Sveva Magaraglia nel loro libro "Relazioni brutali" sostengono che cultura dello stupro, violenza e pratiche di genere sono strettamente interconnesse. La cultura dello stupro giustifica il fatto di sanzionare chi non si attiene ai suoi schemi anche attraverso la condivisione non consensuale di materiale intimo.

La cultura dello stupro è un fenomeno complesso, si tratta di un substrato culturale che orienta le pratiche e i discorsi di una società, che le persone acquisiscono fin da piccole in famiglia e a scuola e che viene poi veicolato dalle istituzioni, dai media digitali e non.

È un contesto sociale, culturale e politico in cui le persone sono immerse e che hanno interiorizzato senza nemmeno accorgersene e che possono perpetrare anche inconsapevolmente. Quindi parlare di cultura dello stupro non si tratta di parlare contro gli uomini ma parlare di norme sociali e culturali che ci portiamo dentro.

1.7 Cultura del consenso

Siamo ora nella cosiddetta quarta ondata femminista intersezionale che ha portato nuovamente alla luce gli episodi di violenza di genere, misoginia, molestie sessuali in famiglia e sul posto di lavoro, forme di coercizione, ricatto, stalking e condivisione non consensuale.

Pensiamo all'affermarsi di movimenti come *MeeToo*, accompagnati in Italia da campagne come #intimitàviolata o #iolochiedo.

Uno dei temi principali è quello del consenso.

Secondo la convenzione di Istanbul, il consenso è un accordo volontario e non permanente per impegnarsi in una particolare attività sessuale¹⁶.

Alla luce di ciò, il concetto di consenso si riferisce al dovere di rispettare le preferenze di ciascun partner quando è coinvolta una relazione. Ha anche a che fare con il diritto di ogni persona di prendere decisioni riguardo al proprio corpo.

Il collettivo Virgin & Martyr che promuove l'educazione sessuale, socio-emotiva e digitale spiega che il consenso, per essere considerato tale, deve includere alcune caratteristiche fondamentali, il consenso è:

¹⁶ Art. 36, paragrafo 2, Convenzione di Istanbul. Disponibile al sito: <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

- *necessario* affinché qualcosa di sessualmente intimo avvenga legalmente tra le persone, devono esserci intenzione, rispetto e piacere reciproci
- *libero*, la decisione deve essere stata presa senza pressioni, manipolazioni e non influenzata dall'effetto di alcol e droghe
- *informato*, di conseguenza non può basarsi su una bugia o su una mancanza di conoscenza
- *specifico*, accettare una cosa non significa automaticamente accettarle tutte
- *variabile* chiunque può cambiare le proprie idee su cosa si vuole fare in qualsiasi momento ¹⁷.

In contrasto con l'uso o l'abuso della forza fisica e della coercizione, la mancanza di consensualità è essa stessa un tipo di violenza di genere, come chiarisce il tema del consenso.

Questo principio è cruciale per quanto riguarda il nostro tema della condivisione non consensuale di materiale intimo perché si basa su una violazione del consenso ma viene anche violata la privacy e l'intimità della persona.

Ricordiamo inoltre che come affermato più volte dal movimento #metoo un rapporto sessuale senza consenso è stupro.

Mettere al centro il tema del consenso significa superare il concetto della violenza di genere intesa come impulso irrefrenabile degli uomini e la condivisione non consensuale come un comportamento "da uomini". Questo modo distorto di descrivere la realtà giustificando la violenza perpetrata dagli uomini in base a caratteristiche biologiche "sono maschi è naturale" oppure "sono maschi è normale" non permette di contestare, e difficilmente di poter cambiare, la situazione in cui ci troviamo.

Il tema del consenso messo in primo piano centralizza l'importanza dell'autodeterminazione femminile anche dal punto di vista sessuale.

¹⁷ Collettivo Virgin & Martyr, "Come divulgare la cultura del consenso" per i volontari di Amnesty Italia. Disponibile al sito: <https://www.blmagazine.it/iolochiedo-la-campagna-di-amnesty-international-sul-consenso-sessuale/>

Da questo acquisiscono valore anche nuovi movimenti femministi *sex positive* che promuovono l'accettazione dei corpi e della sessualità oltre la logica eterosessuale e tengono in considerazione anche altri livelli come la razza e la classe, ponendosi in un'ottica intersezionale.

Non esiste la distinzione tra consenso estorto e consenso libero, il consenso deve essere chiaro. Quando la distinzione tra i due resta opaca serve solo a salvaguardare il dispositivo del potere. Come scrive l'autrice Giorgia Serughetti: “la distinzione tra sesso come piacere e sesso come potere/sottomissione, tra corteggiamento e predazione sessuale, tra avances e violenza, non è fatta propriamente di sfumature”¹⁸.

Quindi un consenso non chiaro e la negazione del consenso rappresentano in sé un modo per riaffermare il potere maschile, mentre una cultura basata sul consenso vuol dire portare avanti un processo di accettazione dell'autodeterminazione femminile e di riconoscimento della donna e del suo essere a tutti gli effetti un soggetto.

1.8 Nuove forme di violenza sessuale digitale

Purtroppo, la condivisione non consensuale di materiale intimo non si limita alla diffusione online di foto o video a sfondo sessuale ma vi sono altre forme di violenze che spesso si verificano in questi casi.

Una prima violenza frequente connessa alla NCII è il *doxing*, ovvero la trasmissione di informazioni personali come nome e cognome, collegamenti ai profili social delle vittime, indirizzi e-mail e numeri di telefono. Il *doxing* è una pratica molto diffusa e da questa possono scaturire altre forme di violenza come, ad esempio, lo *stalking*; infatti, molte vittime testimoniano di aver temuto per la propria vita e sicurezza in seguito alla diffusione illecita di informazioni personali.

¹⁸ G. Serughetti, “#MeToo, il contrattacco e lo spauracchio della fine del desiderio”, in *femministerie*, 2017. Disponibile al sito: <https://femministerie.wordpress.com/2017/12/18/metoo-il-contrattacco-e-lo-spauracchio-della-fine-del-desiderio/>

Un'altra conseguenza che ne deriva è lo *shit-storm*, in questo caso le vittime vengono ripetutamente colpite da messaggi offensivi, minacce, insulti e chiamate da altri utenti, questo rende la vita delle persone difficile e le pone in uno stato d'ansia perenne.

Un'altra pratica molto diffusa è quella che la sociologa Silvia Semenzin chiama *stupro digitale*, una pratica che avviene nei forum, canali o siti specifici, dedicati alla condivisione non consensuale di materiale intimo. In questi casi non vi è una violazione del corpo fisico ma si invade la sfera intima di una persona dentro un contesto online.

Esistono poi forum e chat in cui vengono scambiati materiali di telecamere di sicurezza, camerini, foto *upskirt* e/o *downblouse* (scattate inquadrando sotto la gonna o attraverso il décolleté). Nei paesi come Germania e UK l'acquisizione di queste foto viene già considerata un reato.

Un'altra pratica alquanto preoccupante è quella del cosiddetto *deepfake porn*, una violenza che colpisce maggiormente le donne. Il deepfake porn consiste nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per sostituire i volti di attori pornografici con volti di altre persone. Fenomeno che ha colpito molti personaggi famosi come Scarlett Johansson, Emma Watson, Ariana Grande e Taylor Swift ma anche personaggi politici e politiche ed altri esponenti pubblici.

Con l'evoluzione di questi software è ora diventato sempre più difficile distinguere un deepfake porn dai contenuti reali. Questo ci fa capire ancora una volta che non vi è la percezione di differenza tra pornografia e violenza, quindi tra consenso e abuso. Ora addirittura sono stati creati siti specifici e app per cellulari per creare facilmente i propri deepfake. Queste foto poi vengono divulgate su Internet e su app come Telegram rendendo questa violenza sempre più diffusa e massiva.

1.9 Dove avviene la violenza

Come sappiamo Internet è uno spazio virtuale dove non ci sono frontiere e limiti fisici e proprio a causa di questo la legge non è sufficiente ad arginare la violenza online proprio per come è strutturato Internet in sé.

Internet è costruito in modo tale che si verifichi un effetto a catena incontrollabile e questo è uno dei principali problemi della diffusione online di immagini intime di terze parti; infatti, se viene pubblicato qualcosa e diventa virale poi è quasi impossibile fermarlo o rimuoverlo. Questo fa sì che per le vittime diventi difficile capire quante e quali persone possano aver visto quelle immagini.

Emblematico è, ad esempio, il caso delle foto e dei video di Tiziana Cantone vittima di NCII che, nonostante il diritto all'oblio ottenuto, continuano ad essere presenti in rete ed essere disponibili alla fruizione del pubblico.

Anche se sembra difficile limitarne i suoi effetti, Internet è un luogo altamente centralizzato, in cui la maggior parte delle pratiche si concentrano su un numero ristretto di piattaforme digitali, spesso veri e propri monopoli, come Facebook, Google e Amazon.

Con l'aumentare della violenza e dell'odio online, queste piattaforme vengono accusate di non aver fatto quasi nulla per arginare il fenomeno, per cui negli ultimi anni è diventato sempre più chiaro e fondamentale la necessità di una più alta responsabilizzazione di queste piattaforme.

Ad esempio, il New York Times ha denunciato la piattaforma pornografica Pornhub per la prevalenza di video raffiguranti abusi, violenze e atti non consensuali che persistevano online da anni nonostante i numerosi tentativi di rimuoverli. Di conseguenza, il sito web pornografico ha dovuto rimuovere l'80% dei video caricati.

Purtroppo, però, Pornhub è una piattaforma che permette agli utenti di caricare video, molto spesso i video non vengono sottoposti ad un controllo e questo rende facile la fruizione di video illegali.

Sono 6,8 milioni i nuovi video che vengono aggiunti sul sito ogni anno che coinvolgono probabilmente adulti consenzienti, ma molti mostrano anche abusi su minori e violenze non consensuali.

È difficile stabilire se un video ritrae un minore o meno; quindi, né Pornhub né nessun altro è sicuro se un contenuto sia illegale o no. Pornhub inoltre consente di scaricare i video direttamente dal sito web quindi, se un video di una violenza o un video non consensuale viene rimosso su richiesta delle autorità, potrebbe essere già troppo tardi: il video continua a esistere a causa della condivisione e al caricamento ripetuto.

Dei possibili aiuti per arrivare ad una ipotetica soluzione ci vengono forniti dallo stesso articolo del New York Times e sono quelli di:

- 1) consentire solo agli utenti verificati di pubblicare video
- 2) proibire i download
- 3) aumentare i controlli¹⁹

In effetti, le piattaforme hanno un notevole controllo su ciò che potrebbe essere reso visibile o meno su Internet e cioè attuare una qualche forma di censura.

Nonostante ciò, la NCII non può essere contrastata solo mediante la censura attuata attraverso la tecnologia e la creazione di algoritmi perché il problema è radicato nella cultura, nella socializzazione e nasce nella società.

Facebook aveva assicurato che avrebbe creato una intelligenza artificiale capace di rilevare foto intime non consensuali in automatico ma si è visto poi che era molto difficile individuare questo genere di materiale, cioè capire se fossero delle foto intime o semplici nudità e anche naturalmente se queste erano consensuali o meno. Questo tipo di approccio ha anche creato una serie di censure per attiviste, educatrici e divulgatrici che cercavano di normalizzare la nudità come contrasto al giudizio negativo che si esprime solitamente verso questo genere di materiali.

¹⁹ N. Kristof, “The children of Pornhub” in New York Times (4/12/2020). Disponibile al sito: <https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html>

Nonostante Facebook abbia creato questi algoritmi, Instagram che è di sua proprietà, resta una delle piattaforme predilette per la creazione di pagine volte alla diffusione di video e foto intime non consensuali.

Inoltre, il problema non è limitato ai social network, in quanto le immagini una volta scaricate possono poi essere postate su piattaforme pornografiche, siti web specifici, forum, archivi, app di messaggistica (per esempio Telegram), e possono addirittura apparire in motori di ricerca.

Quindi l'utilità di creare questo tipo di censura è ancora in discussione poiché il problema non può essere affrontato solo attraverso gli strumenti digitali e bisogna diffidare da chi offre soluzioni semplici a problemi complessi.

1.10 Telegram, un luogo adatto alla condivisione non consensuale di materiale intimo

Per comprendere meglio il fenomeno della NCII è utile analizzare il contesto di Telegram.

Telegram è una piattaforma di messaggistica istantanea criptata creata da Pavel e Nikolai Durov con l'obiettivo di fornire un luogo sicuro e che rispetti la privacy degli utenti che navigano. Nasce per essere un'alternativa a piattaforme come WhatsApp e Messenger. L'architettura digitale viene costruita apposta per proteggere le conversazioni private degli utenti e nessun dato personale viene ceduto a terzi.

La privacy è fondamentale per i fondatori di Telegram, ma il fatto di poter partecipare mostrando solo un nick-name, utilizzare chat segrete e messaggi che si autodistruggono, ha permesso la creazione di un ambiente adatto alla proliferazione di contenuti illeciti, violenti ed estremisti; infatti, viene utilizzato anche per la diffusione di conversazioni e canali di terrorismo.

Durante il corso degli anni, Telegram si è reso disponibile a collaborare con le Forze dell'Ordine e ha adottato misure più severe per fermare la diffusione di discorsi terroristici e lo scambio di materiali pedopornografici. Ma poco o nulla si è fatto

nel caso della NCII. A volte i canali vengono chiusi ma poi sono immediatamente riaperti e gli amministratori, usufruendo di canali di backup, salvano il materiale raccolto rimettendolo in circolazione.

Telegram è, inoltre, il luogo dove avvengono i numerosi scandali portati alla luce da testate giornalistiche e dalle numerose denunce anche di personaggi pubblici. Per citarne una, la rivista Wired nell'articolo "Uscite le minorenni" racconta l'esistenza di un enorme network di uomini e ragazzi italiani che ogni giorno si scambiano foto e video intime di donne, ragazze, e in alcuni casi, bambine²⁰.

Su questa piattaforma ci sono gruppi chiusi dove centinaia di partecipanti uomini, ma non solo, si scambiano regolarmente immagini illecite di persone che spesso non sono a conoscenza né della condivisione e nemmeno della realizzazione di tali immagini. La non consensualità delle immagini è una delle regole per far parte di questi gruppi; infatti, per partecipare viene chiesto l'invio di materiale non consensuale. La non consensualità, inoltre, viene ribadita ad ogni post pubblicato attraverso insulti, offese e stupro digitale in cui gli utenti si istigano a vicenda per continuare a condividere e inviare materiale. In questo senso Telegram diventa il luogo di pratiche misogine dove il maschio si può sentir parte di un gruppo.

A destare preoccupazione è la regolarità e la sistematicità con cui questi abusi avvengono a scapito di migliaia di donne. Secondo i dati dell'associazione PermessoNegato del 2022, sono più di 13 milioni gli utenti che si scambiano materiale non consensuale²¹. I gruppi e canali attivi nella condivisione non consensuale di materiale intimo destinati a un pubblico italiano, sono più di duecento. Il gruppo Telegram più numeroso analizzato a novembre annovera un numero di oltre 540.000 utenti; mentre la somma totale di utenti iscritti a questi gruppi è di 13.152.000 account. Questo numero sta ad indicare gli utenti non unici e si stima che la sovrapposizione degli utenti sia di circa il 65%.

²⁰ L. Zorloni, "Uscite le minorenni", in Wired Italia, 2019. Disponibile al sito: <https://www.wired.it/internet/web/2019/01/23/telegram-chat-stupro-virtuale-minori-stalking-revenge-porn/>

²¹ PermessoNegato, "Revenge porn: 13 milioni di utenti italiani su telegram, 231 gruppi. spopolano pedo-pornografia e onlyfans", 2022. Disponibile al sito: https://www.permessonegato.it/doc/Comunicato_PermessoNegato_StateofRevenge_2022.pdf

In uno studio condotto da Silvia Semenzin e Lucia Bainotti pubblicato nel 2020, “The use of Telegram for the non-consensual dissemination of intimate images: gendered affordances and the construction of masculinity”, mostra come ci siano diverse categorie di gruppi dedicati alla NCII²².

La prima categoria, è quella più conosciuta, cioè canali dove il materiale che si ricerca e si invia è esplicitamente non consensuale. Questi gruppi usano dei titoli denigratori nei confronti delle donne con lo scopo di umiliarle. È una tipologia, purtroppo, molto comune e ci sono gruppi di chat che arrivano fino ai tremila utenti (2019).

La seconda categoria riguarda sia lo scambio di materiale non consensuale e sia pornografico. Qui le foto e i video di donne inconsapevoli vengono percepite allo stesso livello della pornografia gratuita disponibile in rete. Ciò ci fa capire quanto è pericoloso e problematico parlare indistintamente di porno, per qualsiasi tipo di materiale a sfondo sessuale. Il numero di partecipanti è più alto rispetto a quello precedente e il più grande canale contava la presenza di sessantamila utenti.

Un altro caso è stato categorizzato dalle ricercatrici come *spy mode*. Si tratta di gruppi dedicati alla condivisione di materiale registrato di nascosto utilizzando webcam e microfoni occulti, oppure donne che, a loro insaputa, vengono fotografate per strada, in spiaggia o in altri contesti. Questo mostra che anche senza fotografarsi o filmarsi le donne possono essere delle potenziali vittime in quanto il loro corpo viene oggettificato sessualmente.

Un'altra tipologia è la condivisione di foto e video già presenti in rete, ad esempio, nei social network. Molto spesso non siamo di fronte a foto di nudo, le quali non vengono permesse dalle linee guida delle piattaforme digitali, ma a foto in costume o in atteggiamenti considerati sexy da chi condivide video e screenshots. Questa categoria colpisce ragazze molto giovani. I partecipanti, in questi casi, possono usare la scusa che quelle foto sono già presenti in rete e quindi non private.

²² S. Semenzin, L. Bainotti, “The use of Telegram for the non-consensual dissemination of intimate images: gendered affordances and the construction of masculinities”, in *Social Media + Society*, vol. VI, n. 4 (2020), 1-12.

Molti utenti sono convinti che se una donna pubblica una foto provocante, non debba poi sentirsi disturbata dal fatto che quella foto sia stata presa e commentata in maniera offensiva da un gruppo di persone. Ma il fatto di condividere una foto senza il consenso della persona ritratta al fine di arrecare danno o molestia, va a violare la privacy e a ledere l'art. 167 del Codice Privacy "Trattamento illecito dei dati personali", il quale prevede una pena da sei mesi a un anno e fino ai tre anni di reclusione, nei casi più gravi.

Un'ultima categoria nasce in tempi più recenti con la creazione di bot che permettono agli utenti di ricevere le informazioni personali e le foto di ragazze in modo automatico. Inoltre, questa nuova intelligenza artificiale viene adoperata anche per la creazione di deepfake porn, la quale "spoglia" le immagini di donne vestite utilizzando foto presenti nei social network o foto private. Secondo un'indagine di Sensity le donne colpite da questa pratica sono più di centomila a fine luglio 2020.

Risulta, quindi, evidente come siano inadeguati i suggerimenti di non creare e condividere immagini private, facendoci capire ancora una volta che il problema alla NCII sia da ricercare nella nostra cultura misogina e patriarcale in cui viviamo.

CAPITOLO II

La legge italiana: Codice Rosso e Art. 612-ter del Codice penale

2.1 Legge 19 luglio 2019, n. 69 “Codice Rosso”

Il 17 luglio 2019 fu approvato definitivamente dal Senato con 197 voti a favore, 47 astensioni e nessun voto contrario il cosiddetto “Codice Rosso”, Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”. Il provvedimento entrò in vigore il 9 agosto²³.

Viene chiamato Codice Rosso a seguito dell'introduzione di una corsia veloce e preferenziale per le denunce e le indagini riguardanti i casi di violenza contro donne o minori, come avviene nei pronto soccorso per i pazienti che necessitano di un intervento immediato.

La procedura

Tra le novità in ambito procedurale, è previsto uno sprint per l'avvio del procedimento penale per alcuni reati: tra gli altri i maltrattamenti in famiglia, lo stalking, la violenza sessuale, con l'effetto che saranno adottati più celermente eventuali provvedimenti di protezione delle vittime:

- la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, riferisce immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale;
- il pubblico ministero, nelle ipotesi ove proceda per i delitti di violenza domestica o di genere, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di tre giorni può essere prorogato solamente in

²³ Laura Biarella, “Codice Rosso: definizione, procedura, nuovi reati e aggravanti”. Altalex. 26/07/2019. Disponibile al sito: [Codice Rosso: definizione, procedura, nuovi reati e aggravanti \(altalex.com\)](http://altalex.com)

presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini oppure nell'interesse della persona offesa;

- gli atti d'indagine delegati dal Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Misure cautelari e di prevenzione

Tra le modifiche apportate dal Codice Rosso vi è anche quella relativa alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con la finalità di consentire al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite di procedure di controllo attraverso mezzi elettronici o ulteriori strumenti tecnici, come il già noto braccialetto elettronico. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi viene ricompreso tra quelli che permettono l'applicazione di misure di prevenzione.

La legge prevede, inoltre, specifici obblighi formativi per il personale delle forze dell'ordine che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, sia sul fronte della prevenzione sia su quello del perseguimento dei reati.

Nuovi reati

Nel Codice penale la legge in questione inserisce alcune nuove fattispecie:

- il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate, punito con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 5mila a 15mila euro: la pena si applica anche a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, li diffonde a sua volta per provocare un danno agli interessati. La condotta può essere commessa da chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, diffonde, senza il consenso delle persone interessate, immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati. La fattispecie è aggravata se i fatti sono commessi nell'ambito di una relazione affettiva, anche cessata, o mediante l'impiego di strumenti informatici.
- il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sanzionato con la reclusione da 8 a 14 anni. Quando, per

effetto del delitto in questione, si provoca la morte della vittima, la pena è l'ergastolo;

- il reato di costrizione o induzione al matrimonio, punito con la reclusione da 1 a 5 anni. La fattispecie è aggravata quando il reato è commesso a danno di minori e si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia;
- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, sanzionato con la detenzione da 6 mesi a 3 anni.

Sanzioni

Si inaspriscono le sanzioni già previste dal Codice penale:

- il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi, da un intervallo compreso tra un minimo di 2 e un massimo di 6 anni, passa a un minimo di 3 e un massimo di 7;
- lo stalking passa da un minimo di 6 mesi e un massimo di 5 anni a un minimo di un anno e un massimo di 6 anni e 6 mesi;
- la violenza sessuale passa da 6 a 12 anni, mentre prima andava dal minimo di 5 e il massimo di 10;
- la violenza sessuale di gruppo passa a un minimo di 8 e un massimo di 14, prima era punita col minimo di 6 e il massimo di 12.

Termini e aggravanti

Ulteriore novità è l'introduzione del termine concesso alla persona offesa per sporgere querela, dai precedenti 6 mesi a 12 mesi nei casi di violenza sessuale. Vengono inoltre ridisegnate ed inasprite le aggravanti per l'ipotesi ove la violenza sessuale sia commessa in danno di minore di età. Nell'omicidio viene estesa l'applicazione delle circostanze aggravanti, facendovi rientrare anche le relazioni personali.

2.2 Evoluzione dell'art. 612-ter del Codice penale

In Italia la condivisione non consensuale di materiale intimo è diventata un reato ad hoc, punibile ai sensi dell'art. 612-ter del Codice penale, dal luglio 2019²⁴.

Questa legge è entrata in vigore solamente dopo il susseguirsi di vari scandali e dopo la morte di Tiziana Cantone che hanno suscitato una presa di coscienza da parte dell'opinione pubblica. Tra questi, ricordiamo gli scandali sui gruppi Facebook come "Sesso droga e pastorizia" o "La casa del Falegname", lo scandalo Sarti (che riguardò la diffusione di foto intime di una deputata del Movimento 5 stelle) e il più famoso scandalo Telegram venuto alla luce durante gli anni della pandemia.

Importante è stato anche il lavoro di sensibilizzazione svolto, per esempio, dalla campagna contro la violenza online di Amnesty International del 2018 e più nel dettaglio la campagna contro la condivisione non consensuale di materiale intimo, #intimitàviolata, iniziata a fine 2018.

Quest'ultima iniziò in un primo momento attraverso una petizione su Change.org lanciata da tre associazioni (I Sentinelli, Bossy, Insieme in Rete) e da Silvia Semenzin, la quale fu portavoce della campagna e del progetto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica con lo scopo di esortare il Parlamento ad approvare una specifica legge di contrasto al fenomeno. La petizione, lanciata il 28 novembre 2018, riuscì a raccogliere oltre centomila firme in meno di una settimana.

A sostenere questa iniziativa ci fu anche l'ex Presidente della Camera, l'On. Laura Boldrini (LEU) che convocò, per il 25 gennaio, un tavolo di lavoro alla Camera per delineare una proposta di legge comprendente un più ampio ventaglio di strumenti non esclusivamente penali e che concettualizzasse il fenomeno come profondamente legato all'utilizzo della rete e delle piattaforme digitali²⁵.

Nelle settimane successive sono stati presentati in Senato tre disegni di legge da parte di altre forze politiche (M5S, FI e PD)²⁶. Proprio nel momento in cui la

²⁴ Art. 612-ter del c.p.

²⁵ L. Zorloni, "Revenge porn, arriva una proposta di legge anche in Italia", Wired, 2019

²⁶ Ddl. n. 1076, 1134, 1166

Commissione Giustizia del Senato era sul punto di avviare i lavori su queste proposte legislative, un ampio progetto legislativo di fonte governativa in materia di violenza di genere veniva votato dalla Camera dei Deputati con l'introduzione nel Codice penale dell'art. 612-ter nell'ambito della discussione del cosiddetto "Codice Rosso"²⁷.

L'art. 10, rubricato "introduzione all'art. 612-ter" è stato incorporato all'interno del "Codice Rosso" dopo l'esito di due proposte emendative presentate dalle principali forze di opposizione durante i lavori alla Camera. Infatti, il 28 marzo è stato bocciato da Lega e Movimento 5 Stelle l'emendamento proposto dall'On. Laura Boldrini con conseguente occupazione per protesta della Camera dei Deputati da parte delle parlamentari di PD e Forza Italia. La proposta fu bocciata nonostante nello stesso periodo le foto della deputata Giulia Sarti fossero diventate nuovamente oggetto di scandalo, e nonostante lo stesso Movimento 5 Stelle avesse proposto una legge in merito.

Pochi giorni dopo l'emendamento per criminalizzare la condivisione non consensuale di materiale intimo di Forza Italia e Partito Democratico è stato approvato il 2 aprile dall'Assemblea apportando sostanziali modifiche e senza nemmeno un voto contrario.

Dopo l'approvazione dell'emendamento alla Camera, la Commissione Giustizia del Senato organizzò una serie di incontri per rivedere i disegni di legge presentati prima che il reato di "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti" rientrasse all'interno del "Codice Rosso"²⁸.

Rimane da dire che ancora prima nel settembre 2016 c'era stata una proposta di legge al riguardo, subito dopo il suicidio di Tiziana Cantone. La proposta era stata presentata alla Camera ma non era mai passata sotto esame dalla Commissione²⁹.

²⁷ Codice Rosso" è il nome politico-giornalistico del Ddl. n. S. 1200 ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"), poi divenuto L. 19 luglio 2019, n. 69.

²⁸ G.M. Caletti, K. Summer, Osservazioni in merito ai disegni di legge n. 1076, n. 1134, n. 1166 in tema di c.d. "Revenge Porn"

²⁹ Il progetto di legge, presentato dall'On Sandra Savino (FI) e registrato come Atto della Camera n. 4055 trattava, proprio come avvenuto circa tre anni dopo, l'introduzione di un nuovo reato all'art. 612-ter c.p., rubricato "Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti".

In conclusione, il Senato ha approvato in via definitiva e senza modifiche l'intero provvedimento (l. n. 69/2019), compreso l'art. 612-ter c.p. (Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”), così formulato:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

2.3 Incompletezze e incongruenze dell'iter legislativo

Per un'analisi del testo di legge e dell'iter legislativo mi sono riferita ai lavori svolti dall'avvocato Gian Marco Caletti, esperto in diritto penale e assegnista di ricerca presso l'Università di Bolzano³⁰.

³⁰ G.M. Caletti, “Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale”, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2019

L'iter legislativo che ha visto l'approvazione nel 2019 del testo di legge è stato estremamente rapido e influenzato da varie vicende che si sono susseguite, ma questa rapidità e influenze esterne hanno portato a disarmonie ed equivoci.

L'approccio fondato solo sul diritto penale non è riuscito a dare risposte legislative sufficienti ed esaustive per contrastare il fenomeno. Questa legge è stata formulata in base ad un approccio "populista", ritenendo che la sola introduzione di un reato o l'innalzamento di una pena già esistente potesse essere una soluzione a problemi articolati e complessi.

In effetti, i disegni di legge presentati in Senato non si limitavano all'introduzione di un nuovo reato ma iniziavano ad allargare la visione del problema interrogandosi anche su altri profili, per esempio, la collaborazione da parte degli Internet Service Provider alla rimozione delle immagini o alla creazione di programmi di sostegno per le persone offese.

Sulla mancata riflessione su queste tematiche e l'accelerazione nella criminalizzazione del cosiddetto "Revenge porn" ha influito la vicenda di Giulia Sarti facendo percepire la NCII come un'emergenza, cioè un "codice rosso" presso l'opinione pubblica e in tutti i movimenti politici che ricercavano consensi in vista delle imminenti consultazioni europee. L'approvazione dell'art 612-ter del c.p. nell'ambito del Codice Rosso, in tempi così rapidi, ha avuto la conseguenza di mancare l'obiettivo di compilazione di una legge più organica.

Questa urgenza è stata alimentata anche da un ulteriore equivoco. L'urgenza voleva contrastare il fatto di far credere che questo genere di comportamenti fossero delle condotte penalmente irrilevanti; emblematici i titoli di quotidiani e siti di informazione, tra i tanti, *Violenza sulle donne, approvato "Codice Rosso": il revenge porn diventa reato*, in RollingStone.it, 2019.

In realtà, la giurisprudenza in essere già prevedeva una tutela penalistica per le vittime delle condotte in esame. Il messaggio di un clima emergenziale è stato veicolato all'opinione pubblica dai politici e dai media per fini propagandistici ed elettorali.

La legge diventa di difficile applicazione a causa dell'incongruenza relativa alla dimostrazione del dolo specifico alla maggior parte dei casi.

La Commissione Giustizia del Senato sembra essere stata consapevole di queste incongruenze ed infatti aveva indetto un'"istruttoria" supplementare sui disegni di legge presentati, ma l'inserimento dell'art. 612-*ter* c.p. nel "Codice Rosso" ha portato alla decisione affrettata di approvare il testo così come presentato. In base al bicameralismo perfetto la mancata approvazione del testo avrebbe significato un ritorno di tutto il provvedimento alla Camera.

2.4 Ipotesi di diffusione, dolo specifico, stalking e privacy

Per come è stato formulato il reato, la fattispecie presenta due distinte ipotesi, che prevedono il medesimo trattamento sanzionatorio per le condotte di invio, consegna, cessione, pubblicazione e diffusione di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito.

La differenza tra le due ipotesi risiede nella modalità con la quale l'agente è entrato in possesso delle immagini che ha successivamente divulgato: nel caso del primo comma, è richiesto che egli abbia contribuito alla loro realizzazione o che le abbia "sottratte", mentre al secondo comma è disciplinato il caso in cui il diffusore le abbia "ricevute o acquisite in altro modo".

Quindi nel primo comma con il termine agente si intende la persona che ha contribuito alla realizzazione delle immagini o dei video o che li ha sottratti e poi successivamente divulgati; mentre nel secondo comma con il termine agente si intende il diffusore, cioè la persona o le persone che abbiano ricevuto o acquisito in altro modo detto materiale.

A seconda della modalità dell'acquisizione dei materiali sessualmente espliciti il legislatore ha diversamente considerato l'elemento soggettivo del reato. Mentre nel primo comma non è necessario dimostrare il fine di recare nocumento perché l'agente venga considerato colpevole e quindi l'evento come un reato perseguibile, nella seconda ipotesi, quello della ricezione del materiale intimo, per la sussistenza

del reato l'agente deve realizzare la condotta con "il fine di recare nocimento" alla persona ritratta nelle immagini o nei video diffusi.

La ratio sembrerebbe quella di distinguere tra chi ha realizzato le immagini o le ha sottratte alla vittima, per poi pubblicarle per primo, chiamato anche il "distributore originario", ed i cosiddetti "secondi distributori", coloro che diffondono a loro volta immagini ricevute da altri e contribuiscono di fatto alla "viralizzazione". Selezionando così all'interno di quest'ultima vastissima categoria di soggetti, quelle condotte che, proprio perché animate da un intento malevolo, possono rivelarsi più lesive per la persona offesa.

Secondo l'avvocato Gian Marco Caletti, la pena risulta sì esemplare ma probabilmente inefficace perlomeno nell'80% dei casi³¹. Ciò si deve al fatto che lo spettro delle condotte punibili è appunto molto ampio e diversificato. L'intero testo di legge ricalca l'art. 612-*bis* del c.p. contro lo stalking dimostrando una scarsa comprensione di un fenomeno nuovo e sostanzialmente diverso.

L'art. 612-*ter* ricopre gran parte dei beni tutelati dall'art 612-*bis* che prende in considerazione la "tranquillità personale" o più in generale l'interesse alla "privatezza" e all'intangibilità della sfera privata.

Art. 612-*bis*:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.

³¹ Si veda l'intervista fatta a Gian Marco Caletti nella rivista "Salto". Disponibile al sito: <https://www.salto.bz/it/article/23122019/revenge-porn-non-ce-solo-la-vendetta>

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché' quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

Quanto adottato dal legislatore è comunque preferibile rispetto a quanto avanzato in altre proposte di legge che prevedevano la collocazione del nuovo illecito tra i reati di violenza sessuale o all'interno del "Codice della privacy".

La privacy è un bene giuridico di primaria importanza leso da tali condotte ma il carattere "sessualmente esplicito" delle immagini previsto nell'art 612-ter riporta ad un'aggressione anche di altri valori quali l'intimità, la riservatezza, la fiducia prestata nei confronti dell'agente e, in più in generale, la libertà di autodeterminarsi in ambito sessuale.

I delitti che ledono la riservatezza in ambito sessuale rivestono attualmente sempre più centralità considerando il moltiplicarsi della capacità di intrusione degli strumenti informatici.

2.5 Le condotte punibili

Lo spettro delle condotte punibili è estremamente ampio ed eterogeneo e l'articolo cerca di contemplare tutta la casistica in cui può verificarsi la NCII.

Il primo nucleo di condotte (inviare, consegnare, cedere) fa riferimento all'ipotesi di trasferimento, non necessariamente attraverso la rete, di immagini tra due persone. Nell'ipotesi in cui il trasferimento si verifichi con lo scopo di vendetta, l'invio di materiali avviene spesso ad una persona determinata, ad esempio il datore di lavoro nella speranza che lo scandalo pregiudichi il futuro professionale della

vittima oppure ad un familiare o ad un nuovo partner con l'intento di danneggiare le relazioni fra esse. Può succedere anche che il processo di diffusione abbia inizio da una prima ingenua cessione ad un amico.

Si parla, invece, di pubblicazione nei casi in cui le fotografie o i video vengano postati su siti pornografici, social network o su altre piattaforme online; mentre la diffusione richiama maggiormente la distribuzione, senza intermediari ad un'ampia platea di destinatari, un'ipotesi che si verifica negli inoltri nelle chat di messaggistica, nelle *mailing list*, negli strumenti di condivisione *peer to peer*.

Non è chiaro, invece, se è punibile chi mostra *de visu* delle immagini ad un'altra persona senza che vi sia cessione fisica su supporto cartaceo o digitale. La questione si è posta in Australia e la loro dottrina afferma ci sia rilevanza penale anche in tale condotta.

In questo caso l'azione non porta alla diffusione e rimane tra due persone, diversa è l'ipotesi nella quale le immagini vengano mostrate a un elevato numero di persone. Pensiamo alla proiezione in una festa o in un'assemblea oppure in una mostra fotografica. Se l'immagine non era stata autorizzata, in questo caso si può ritenere che l'evento rientri nella fattispecie della pubblicazione sotto il profilo della consistenza del pubblico.

Quello che determina il grado di lesività non è solo il numero degli utenti che vedono le immagini, ma può risultare anche più lesiva una condivisione verso diretti conoscenti.

La "viralità" non è comunque prevedibile e segue percorsi spesso casuali.

Il legislatore, in Italia, ha scelto di non prevedere quale espressa modalità della condotta l'uso di Internet o di strumenti informatici e/o telematici, diversamente da altri ordinamenti stranieri che escludono dal raggio di punibilità anche condotte gravi. La NCII era presente anche prima dell'affermarsi delle moderne tecnologie che però hanno radicalizzato la portata e gli effetti di queste condotte.

Un importante caso di NCII è accaduto negli anni '80: un giornale americano pubblicò non consensualmente le immagini di nudo di decine di ragazze americane³².

2.6 Contenuto sessualmente esplicito, destinazione privata e identificabilità della persona

Il legislatore ha scelto di contemplare nell'oggetto materiale della condotta espressamente solo immagini e video, non audio, dal "contenuto sessualmente esplicito" e "destinati a rimanere privati".

La configurabilità del reato è limitata all'ipotesi di diffusione di immagini sessualmente esplicite come delineato dai legislatori anglosassoni, mentre nei principali ordinamenti continentali (Spagna e Germania) il modello di incriminazione è incentrato sulla tutela dell'intimità e della riservatezza nel loro complesso. In Italia a difesa dell'intimità viene invocato l'art. 167 del "Codice della privacy"³³ e l'art. 615-*bis* c.p..

Il legislatore non ha definito cosa significa "sessualmente esplicito" come invece si è fatto in Inghilterra e questo in realtà ha portato a sollevare molteplici questioni, per esempio se il seno femminile vada considerato come un organo genitale³⁴.

In teoria, per contenuto sessualmente esplicito si intendono immagini che raffigurano qualsiasi forma di rapporto sessuale o di autoerotismo e anche immagini raffiguranti corpi nudi, per intero o limitatamente ad organi genitali o ad altre aree corporee generalmente riconducibili all'eccitamento sessuale come potrebbero essere il seno o le natiche. Invece, per tutte le altre categorie di immagini come baci ed altre effusioni, pose sensuali o provocanti, foto in costume da bagno o in lingerie, che non sembrano essere idonee a rientrare nella fattispecie, si andrà ad analizzare il contesto complessivo, tenendo conto che anche un'immagine particolarmente

³² M.A. Franks, "Revenge Porn" reform, cit., 1254

³³ D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

³⁴ A.A. Gillespie, "Trust me, it's only for me", cit., 869.

allusiva, benché priva delle già menzionate nudità, può presentare un carattere marcatamente sessuale.

Oltre all'esplicita connotazione sessuale, per ipotizzare il reato bisogna che le immagini e video siano state create in un contesto di riservatezza. Se vi è stata una volontaria esposizione al pubblico come avviene per lo “*streaking*”³⁵ oppure per chi ha rapporti sessuali o prende il sole a seno nudo in pubblico manca il contesto di riservatezza per poter ipotizzare il reato. Il reato però si può comunque ipotizzare almeno per quanto riguarda la mancanza del consenso alla divulgazione delle immagini.

Esistono ambiguità nell'applicazione dell'art. 612-ter c.p.. Questo articolo sembra non essere applicabile alle ipotesi, sempre più frequenti, nelle quali vengono filmate molestie o vere e proprie violenze sessuali con finalità “*cyberbullistiche*” o allo scopo di tenere sotto ricatto la vittima. In queste ipotesi manca il requisito di riservatezza, ma non per libera scelta della vittima. Le immagini infatti vengono realizzate in presenza di tante persone e vengono create per poi poterle pubblicare.

Difficilmente le foto inviate ad un gruppo numeroso o postate sui social network possono ritenersi private perché in questo comportamento non vi è alcuna aspettativa di riservatezza della persona raffigurata.

Anche il “*sexting*” può essere compreso nell'attributo della privatezza anche se ci sono fraintendimenti interpretativi. Le immagini a contenuto sessuale vanno presunte sempre come private anche quando vi è condivisione all'interno della coppia o di una ristretta cerchia di persone.

Le immagini carpite senza il consenso della persona rappresentata o a sua insaputa e poi diffuse con scopi voyeuristici oppure sottratte da un hacker, violano sia la riservatezza che la privacy ma anche rientrano nell'art. 612-ter c.p..

Un altro punto controverso è l'identificabilità della persona. Non sempre le immagini diffuse possono ricondurre all'identità della persona ritratta e in questo caso la lesività della diffusione dell'immagine può essere minore. Non per forza

³⁵ Si tratta della pratica esibizionistica di interrompere, completamente nudi, manifestazioni pubbliche con grande cornice di pubblico, spesso di tipo sportivo.

nella foto vi deve essere il volto della persona per risalire alla sua identità ma possono essere presenti dei segni particolari, dei tatuaggi o il “doxxing”, dove accanto alle immagini vengono forniti anche i dati personali della vittima.

L’art. 612-ter c.p. non specifica se la vittima deve essere identificabile mentre, per esempio, la legge dell’Illinois richiede espressamente l’identificabilità della persona offesa.

2.7 Non consensualità

L’art. 612-ter c.p. richiede espressamente che le azioni siano state realizzate “senza il consenso delle persone rappresentate” per la sussistenza del reato.

Il presupposto della non consensualità ha sollevato diverse questioni interpretative. Soprattutto nel mondo angloamericano esiste l’equivoco che prestarsi ad una ripresa intima equivale ad essere consapevoli della possibilità di una successiva pubblicazione e ancor di più lo sia condividere un’immagine con una persona. È il caso del sexting. Da questo si arriva alla già nota condotta tipizzata, cosiddetta “victim blaming”.

Questo modo di ragionare, come sappiamo, porta ad una ingiustificata presunzione di sussistenza del consenso e ulteriormente a un meccanico riconoscimento di un’assenza di dolo da parte di chi diffonde le immagini. A conferma di ciò, analogamente, nel caso di violenza sessuale, un recente sondaggio ISTAT ha rilevato che il 40% degli intervistati attribuisce alle donne la responsabilità delle violenze subite³⁶.

Il consenso alla divulgazione di materiale intimo deve essere contestuale e affermativo. L’applicazione dell’*affirmative consent* è in linea con il sentire sociale e il diritto che impone liberatorie espresse per qualsiasi forma di trattamento dati o dell’immagine. Infatti, è paradossale presumere che la diffusione di immagini intime di un’adolescente possa avvenire senza le precauzioni al contrario previste,

³⁶ Gli stereotipi sui ruoli di genere e l’immagine sociale della violenza sessuale, Istat, 2018. Disponibile al sito: <https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf>

per esempio, per un'attrice di professione in occasione di realizzazione di film pornografici, la quale deve invece firmare permessi scritti di ogni tipo.

È evidente che esiste ancora una “zona grigia” non solo in relazione alla destinazione privata delle immagini ma anche relativamente al consenso della loro distribuzione.

2.8 I “secondi distributori”

I “secondi distributori” sono coloro i quali, a seguito della prima divulgazione, di fatto contribuiscono a rendere virali le immagini o video diffondendole secondo varie modalità. Può rientrare in questa categoria chi si limita ad inoltrare un'immagine, chi oltre ad inoltrarle ricopre la vittima di insulti e minacce o chi, a distanza di anni, dopo che la vittima ha faticosamente ottenuto la cancellazione delle proprie immagini dalle principali piattaforme, ricomincia la loro distribuzione.

Ci sono diversi approcci legislativi che hanno criminalizzato la condivisione non consensuale di materiale intimo.

Il caso diventa penalmente rilevante sulla base della consensualità della diffusione di immagini o video della persona ritratta. Molto spesso accade però che i secondi distributori, a differenza dei primi, non sappiano se le persone rappresentate nelle foto abbiano dato il loro permesso a divulgarle e si possono autoconvincere, anche sinceramente, che le immagini ricevute siano tratte da professionisti.

Al contrario accade che la consapevolezza della non consensualità della divulgazione delle immagini emerga in modo dimostrabile in moltissimi casi. Per esempio, tutti i “gruppi” chiusi su una piattaforma social (Facebook) o di messaggistica istantanea (Telegram, WhatsApp), nel quale centinaia di partecipanti uomini scambiano regolarmente immagini e video delle proprie compagne, ignare della condivisione o addirittura della stessa realizzazione delle immagini.

In questi gruppi i partecipanti sono consapevoli che i contenuti sono caricati senza il permesso delle donne, che tra l'altro è una delle regole fondanti del gruppo, e la

non consensualità viene ribadita in ogni post pubblicato, attraverso insulti ed apprezzamenti, e tutti gli iscritti istigano gli altri a caricare nuovi materiali.

A dimostrazione di questa pratica, le sociologhe Lucia Bainotti e Silvia Semenzin sono riuscite a infiltrarsi in una chat Telegram dal titolo “donne tutte puttane”, nella quale venivano scambiati materiali secondo queste modalità³⁷. Quindi, in questi casi, appare certamente difficile invocare la mancata conoscenza della non consensualità.

Per evitare incertezze e la possibilità di “maxi-processi” altri ordinamenti hanno adottato soluzioni più nette.

Diverse giurisdizioni angloamericane, come quelle della California e dell’Inghilterra, hanno configurato un reato a dolo specifico. Siccome la volontà di recare stress o altre forme di nocimento alla vittima è solo una delle tante finalità che possono indurre alla divulgazione delle immagini, di fatto questa restrizione ha limitato moltissimo il raggio applicativo delle nuove norme.

Invece, la legge spagnola esclude i secondi distributori dall’essere chiamati a rispondere dell’illecito in quanto hanno ottenuto l’immagine a seguito della prima diffusione.

L’Italia inizialmente aveva optato per una soluzione contraria, ritenendo i secondi distributori colpevoli quanto il primo diffusore. Si trattava di una proposta di norma simbolica con esiti irragionevoli che avrebbe portato a procedimenti penali contro migliaia di accusati o ad applicare le stesse sanzioni a situazioni molto diverse.

In conclusione, il legislatore italiano ha deciso che il soggetto che distribuisce per primo le immagini (comma 1) risulta punibile qualunque sia la motivazione che lo spinge a farlo, mentre il secondo distributore (comma 2) commette il reato soltanto se mosso dal desiderio di recare nocimento alla persona raffigurata nelle immagini. Il dolo specifico dovrebbe consentire di selezionare condotte di seconda distribuzione particolarmente gravi, si pensi alla redistribuzione di video in

³⁷ S. Semenzin, L. Bainotti, “The Use of Telegram for NonConsensual Dissemination of Intimate Images: Gendered Affordances and the Construction of Masculinities”, *Social Media + Society*, 2020. Disponibile al sito: <https://air.unimi.it/retrieve/handle/2434/828495/1748853/the%20use%20of%20telegram.pdf>

concomitanza di un evento importante della vita personale della vittima dopo che la stessa aveva “ripulito” il web.

Nell’elencazione dei presupposti della condotta il legislatore non ha tenuto conto che il mittente dell’immagine ricevuta dal primo distributore potrebbe essere anche la persona ritratta nell’immagine; quindi, chi commette il reato diventa il secondo distributore. Infatti, negli Stati Uniti l’80% di NCII avviene su immagini autoprodotte dalla vittima, le cosiddette “*selftaken*”, e poi inviate al partner secondo le dinamiche del sexting. In sostanza, la NCII si può trasformare per l’80% dei casi in una fattispecie a dolo specifico riconosciuta nel secondo comma. La conseguenza è non perseguire gli agenti perché la diffusione avviene moltissime volte con finalità diverse dalla vendetta o dalla volontà di recare nocumento, cioè senza dolo specifico.

Viene a crearsi una disparità di trattamento tra chi ha realizzato le immagini di concreto con la persona offesa (1 comma) e chi invece le abbia ricevute (2 comma), magari dopo averle insistentemente richieste. Il primo sarà punibile ingiustamente qualunque fosse la sua finalità, mentre il secondo soltanto se l’accusa riuscirà a dimostrare il fine di recare nocumento.

2.9 Aggravanti e questione minori

Le criticità della legge non riguardano solo il secondo comma dell’art 612-*ter* c.p. ma anche il terzo comma relativo alle aggravanti che sono state semplicemente riprese dall’art 612-*bis* senza considerare le sostanziali differenze sul piano criminologico tra stalking e NCII.

La prima aggravante è costituita dal rapporto sentimentale pregresso o esistente all’epoca del fatto; la seconda è connessa all’utilizzo di strumenti informatici o telematici.

La carica offensiva della NCII si fonda sull’uso delle tecnologie digitali, di conseguenza è statisticamente più probabile la contestazione della fattispecie aggravata che di quella base.

L'ulteriore aggravante riguarda lo stato di gravidanza ripreso sempre dall'art. 612-*bis* che giustamente ritiene, in questo caso, gli atti persecutori degni di una pena più severa. Nel testo della legge non è chiaro se si consideri lo stato di gravidanza all'epoca della realizzazioni delle immagini o all'epoca della diffusione delle stesse.

È ragionevole accordare una protezione rafforzata riguardo alle immagini di "persone in condizione di inferiorità fisica o psichica". Infatti, gli studi sviluppati sul "sexting" e sul "cyberbullismo" segnalano che questi soggetti sono più a rischio di lasciarsi convincere a creare materiali intimi e a inviarli ad estranei appena conosciuti in rete.

A differenza dell'art 612-*bis*, nella nuova legge non c'è nessuna disposizione che preveda l'aggravio della pena nel caso in cui ad essere ritratto sia un minore. Tale condizione è disciplinata dall'art. 600-*ter*, comma 3, del c.p. contro la pedopornografia.

Il legislatore deve aver considerato la normativa di contrasto alla pedopornografia sufficiente a tutelare gli adolescenti, che peraltro è la categoria più esposta alla NCII. Ciò nonostante, la recente giurisprudenza della Cassazione in tema di "sexting" ha più volte messo in dubbio l'applicabilità delle fattispecie di pornografia minorile qualora le immagini siano autoprodotte dal minore.

Anche la pena massima di cinque anni prevista dall'art 600-*ter*, comma 3, c.p. è inferiore a quella prevista dall'articolo in esame. Quindi non può operare la clausola di sussidiarietà richiamata nella parte iniziale dell'art. 612-*ter*, "salvo che il fatto costituisca più grave reato".

Tutte queste considerazioni ci portano a confermare che questo articolo di legge sia stato scritto in modo molto frettoloso e che lasci scoperta la questione molto importante relativa alla tutela del minore.

2.10 Paradossi e lacune della legge: Providers, minori, sostegno alle vittime, ed educazione digitale

Questa legge lascia molti punti non completamente chiari, a partire dalla formulazione che riguarda l'assenza del consenso della persona offesa "*affirmative consent*", all'estensione del dolo specifico a gran parte della casistica. Viene così compromessa l'applicabilità della nuova norma che lascia sprovviste di tutela le ipotesi di condivisioni di immagini sessualmente esplicite profondamente lesive. Risulta non sanato il grave vuoto normativo relativo alla diffusione di immagini provenienti dal sexting minorile, un fenomeno ormai difficilmente inquadrabile nella pedopornografia e da ricondurre alla nuova legge. Anche il riferimento alla privacy delle immagini esclude dalla tipicità un'ampia casistica.

L'approccio populistico con il quale si è affrontato il problema, ha portato alla creazione di una norma di dubbia efficacia che promette molto (fino a sei anni di reclusione) ma è destinata a mantenere poco.

Non si può risolvere un problema così complesso solo attraverso il diritto penale. È un argomento da affrontare a vari livelli: la rimozione dei contenuti dalla rete, l'ingiustizia della ripetuta vittimizzazione della persona offesa, la possibile atterritorialità della condotta ed altro.


È auspicabile che la legge venga rivista occupandosi delle varie lacune legislative: l'assenza di coordinamento con la legge al cyberbullismo (L. 71/2017), la mancata definizione del ruolo dei Providers nella cancellazione delle immagini dalla rete, la mancata incriminazione del cosiddetto "deep-fake", sempre più pericoloso non solo in ambito pornografico, l'omissione di strategie per "alleggerire" l'ingresso del minore nel circuito penale, l'assenza di una previsione di percorsi di sostegno psicologico per le vittime, la mancata previsione di programmi di educazione digitale.

CAPITOLO III

Strumenti a tutela delle vittime/sopravvissute di NCII: Garante della Privacy e politiche pubbliche territoriali

3.1. Consapevolezza del fenomeno ma... non si denuncia

Il fenomeno della condivisione non consensuale di materiale intimo è conosciuto dagli italiani (il 75% ne ha almeno sentito parlare), ma il 17% è convinto che il fenomeno non costituisca un reato in Italia, quota che sale addirittura al 35% tra le vittime; ecco perché la metà di esse dichiara di non aver fatto denuncia³⁸.



Le vittime, inoltre, decidono di non denunciare perché cercano di “mediare” con l’autore del gesto, sperando di rimuovere il contenuto, oppure perché provano troppo imbarazzo per agire (la percentuale è del 50% quando le vittime sono uomini). Altri motivi che portano le persone a non denunciare sono anche:

- la diffusa sfiducia nelle autorità: il 32% teme che la vicenda possa diventare di dominio pubblico;
- il 13% teme avvisi giudiziari presso la propria abitazione;
- il 7% dichiara di non aver fiducia nel sistema giudiziario;
- il 10% teme ripercussioni da parte della persona denunciata.

³⁸ PermessoNegato, “Revenge porn: in Italia 2 milioni di vittime, 14 milioni hanno guardato le immagini”, 2022. Disponibile al sito: https://www.permessonegato.it/doc/Comunicato_PermessoNegato_Ricerca_Revenge_2022.pdf

3.2 Primo Soccorso Psicologico - Primo sportello nel 2022

Come abbiamo visto nel Capitolo II, la risposta punitiva non è sufficiente e la legge attuale non affronta l'attivazione di nuovi strumenti.

L'organizzazione a sostegno delle vittime è ancora carente, solo a ottobre 2022 in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale si è inaugurata l'attivazione dello sportello digitale di supporto psicologico gratuito per le vittime di NCII³⁹. La pratica di questa violenza ha come conseguenze l'isolamento sociale, lo stigma sociale, familiare e lavorativo, la vergogna, e nei casi peggiori si arriva a veri e propri danni psicologici come depressione, disturbo post traumatico, atti autolesivi e azioni suicidarie. In Italia ci sono due milioni di persone che hanno subito questo tipo di violenza, indistintamente dal genere.

Lo sportello è nato da una collaborazione tra *PermessoNegato*, la più grande associazione europea per il contrasto alla condivisione non consensuale e *Tconsulta*, una piattaforma online di consulenza psicologica, nata durante la pandemia, con lo scopo di rendere accessibile l'assistenza psicologica a tutti i livelli.

Inizialmente un primo supporto veniva offerto a sole donne tramite la collaborazione con MamaChat⁴⁰, primo Ente Europeo ad offrire assistenza psicologica online a basso costo e uno sportello chat gratuito e anonimo. Ma le statistiche relative alle vittime hanno dimostrato di come ci sia il bisogno di offrire un'assistenza di Primo Soccorso rivolto a tutte le persone senza distinzioni di genere.

Il nuovo servizio è un vero e proprio “*primo soccorso psicologico*”, erogato in modalità audio e video online. Si può accedere al servizio con una prenotazione, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tramite la helpline di PermessoNegato.

³⁹ PermessoNegato, Tconsulta, “Revenge porn: apre lo sportello di Primo Soccorso Psicologico gratuito alle vittime di pornografia non consensuale, senza distinzioni di genere”, 2022.

⁴⁰ MamaChat. <https://mamachat.org/>

Ogni vittima ha a disposizione tre incontri virtuali di consulenza psicologica e, in caso di necessità, potrà usufruire del counseling aggiuntivo.

L'obiettivo è quello di dare consulenza psicologica gratuita anche a chi è impossibilitato, sia per questioni economiche e sia per questioni di distanza.

3.3 Garante della privacy e regolamento UE

La NCII va a ledere in modo diretto il diritto alla privacy della persona e ha convinto il Garante per la Protezione dei dati personali a mettere a disposizione una procedura di segnalazione che ha preso avvio, simbolicamente, nella giornata dell'8 marzo 2021. Si tratta di una forma di tutela emergenziale a carattere preventivo.

Le persone maggiorenni se temono che le loro foto o video intimi possano essere diffusi senza il loro consenso su Facebook o Instagram, possono segnalare al Garante per la Privacy tale rischio e ottenere che le immagini vengano bloccate. La procedura è semplice e strettamente confidenziale. Sulla pagina <https://www.gpdp.it/temi/revengporn>, le potenziali vittime di condivisione non consensuale trovano un form da compilare per fornire all'Autorità le informazioni utili a valutare il caso⁴¹.

Il Garante, raccolti gli elementi necessari, indica alla persona interessata il link per caricare direttamente le immagini di cui essa teme la diffusione, proprio al fine di interdirne la diffusione. Una volta caricate, le immagini vengono cifrate da Facebook tramite un codice, cosiddetto "hash", in modo da diventare irriconoscibili prima di essere distrutte e, attraverso una tecnologia di comparazione bloccate da possibili tentativi di una loro pubblicazione sulle due piattaforme.

⁴¹ G. C. Feroni "Sfida al Revenge porn dal Garante Privacy: il sito per denunciare sarà on line dall'8 marzo", 2021, Garante per la protezione della privacy. Disponibile al sito: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9556114>

Questo progetto ha avuto origine a seguito di modifiche del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, d. lgs. n.196 del 30 giugno 2003, apportate con d.l. dell’8 ottobre 2021.

Con l’inserimento dell’art. 144-*bis* (Revenge Porn) si è data la possibilità a chiunque (compresi i minori ultraquattordicenni) abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano e destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il proprio consenso ha facoltà di segnalare il pericolo al Garante, il quale entro 48 ore deve prendere ulteriori provvedimenti.

Questa normativa comprende anche le registrazioni audio e la segnalazione al Garante può essere effettuata anche dai genitori.

I gestori delle piattaforme digitali conservano il materiale, oggetto della segnalazione, per 12 mesi.

In seguito con deliberazione del 27 gennaio 2022 è stato modificato il Regolamento del Garante 1/2019 inserendo l’art. 33-*bis* – Revenge porn, il quale prevede che le segnalazioni vengano presentate al Garante esclusivamente attraverso il suddetto modello. Anche questo Regolamento prevede che il Garante abbia 48 ore per predisporre le azioni volte ad impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione. Dove non risulti possibile proseguire archivia la pratica fornendone tempestiva informazione all’interessato.

3.4 Come funziona il modello di segnalazione al Garante e i suoi punti critici

Il progetto pilota, frutto della collaborazione tra il Garante della privacy e il social Facebook e Instagram ora trova riscontro in una legge per fronteggiare un fenomeno che riguarda sempre più i minori. Con il d.l 139 si è stabilito che compresi i minori, dai 14 anni in su, possono segnalare al Garante della privacy contenuti intimi personali che temono possano essere divulgati senza il loro consenso, prima ancora

che avvenga l'eventuale pubblicazione. Precisazione dovuta perché nel modello online appare ancora la parola maggiorenne.

Modello semplificato	BREVE DESCRIZIONE DEL FATTO
<p>Modello di segnalazione al Garante per impedire pratiche di revenge porn su Facebook e/o Instagram</p> <p>Con questo modello ci si può rivolgere al Garante per la protezione dei dati personali per impedire la diffusione su Facebook e/o Instagram di contenuti a sfondo sessuale che potrebbero essere utilizzati a fini di revenge porn</p> <p><i>(Segnalazione ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018).</i></p> <p>INVIARE A Garante per la protezione dei dati personali indirizzo e-mail: revengporn@gpdp.it</p> <p>IMPORTANTE - La segnalazione può riguardare soltanto foto o video nelle quali il segnalante è riconoscibile e che:</p> <ul style="list-style-type: none">• contengano nudità o atti sessuali• siano stati realizzati in ambienti privati• coinvolgano direttamente il segnalante• riguardino un interessato maggiorenne al momento della foto o del video• siano nella disponibilità dell'interessato e non siano di bassa qualità• si teme possano essere diffusi su Facebook e Instagram <p>DATI DEL SEGNALANTE (che saranno comunicati a Facebook)</p> <p>Nome e cognome Anno di nascita Indirizzo email personale sul quale ricevere da Facebook il link per il caricamento del contenuto¹ Link al profilo Facebook, se disponibile</p>	<p>(indicare gli elementi utili per una prima verifica da parte del Garante sulla possibilità di attuare la procedura anti revenge porn)</p> <p>Data</p> <p>Nome e cognome</p> <p>INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</p> <p>Il Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia n. 11, IT-00187, Roma; Email: protocollo@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it; Centralino: +39 06696771), in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (Ue) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.), in particolare per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del revenge porn.</p> <p>Il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione non consente di effettuare l'esame della segnalazione. I dati acquisiti nell'ambito della procedura di esame della segnalazione saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.</p> <p>I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Autorità o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento. I dati saranno comunicati a Facebook esclusivamente al fine di consentire al segnalante di ricevere il link presso il quale caricare il contenuto del quale si vuole impedire la diffusione (che non dovrà essere inviato al Garante).</p> <p>Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Garante (Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11, 00187, Roma, email: rpdp@gpdp.it).</p>

Il progetto pilota che vede coinvolti il Garante e i social di Zuckerberg si basa sull'uso di codici hash; sono sequenze numeriche che identificano in modo univoco la foto o il video. Il Garante dopo aver ricevuto la segnalazione abilita l'utente a caricare il suo contenuto su un server dedicato, dove viene abbinato al suo codice "hash". Il percorso non può essere fatto al contrario: dal codice "hash" non si può tornare alla foto o al video originari, né risalire al profilo social della persona interessata.

Questi "hash" vengono poi aggiunti ad una black list, a cui può accedere solo un gruppo ristretto di membri del team di Facebook, e quando qualcuno cerca di pubblicare o condividere i contenuti segnalati viene bloccato. I contenuti originali caricati dall'utente vengono distrutti automaticamente dopo sette giorni.

Questo meccanismo sembrerebbe veloce, infallibile e anonimo, ma presenta un primo punto debole: la potenziale vittima per potersi tutelare deve essere in

possessione della foto e dei video, cosa non scontata. Inoltre, ci sono altri due punti deboli.

Come ci fa notare l'avvocata Marisa Maraffino sulla rivista Wired⁴², le altre app di messaggistica, tra cui in primo piano Telegram, che è la app più utilizzata per questo tipo di contenuti, o altri social network o i numerosi siti utilizzati per la NCII non collaborano con questa iniziativa e ciò rende la legge poco efficace a livello pratico.

Una possibile soluzione è suggerita da Guido Scorza, dell'Autorità garante per la privacy, e consiste nell'obbligare tutti gli host di contenuti di una certa grandezza, non solo i social, a dotarsi di una tecnologia che consenta anche a loro di bloccare preventivamente la pubblicazione di un contenuto, su segnalazione dell'Autorità.

L'altro punto debole è il limite della tecnologia "hash", anche una minima modifica al file (tagli, applicazione di filtri, aggiunta di sottotitoli o effetti, ecc), o l'invio sulle app di messaggistica tramite crittografia *end-to-end*, che lo comprime, modificano automaticamente il codice e lo rendono inefficace. La tecnologia "hash" è conosciuta e utilizzata da molti anni per applicativi gestionali e non per scopi di sicurezza ed è quindi facilmente aggirabile.

Inoltre, per contrastare il fenomeno della NCII ci vorrebbero Convenzioni internazionali sui diritti degli utenti della rete così come esistono Convenzioni per i diritti del fanciullo. In questo modo si andrebbero a superare i limiti territoriali e si potrebbero imporre alle piattaforme online regole e strumenti processuali condivisi.

⁴² I.Liberatone, "Ora anche i minori possono chiedere al Garante della privacy il blocco preventivo di contenuti intimi", Wired, 2021. Disponibile al sito: <https://www.wired.it/internet/regole/2021/10/21/privacy-garante-minori-contenuti-intimi-consenso/>

3.5 Suggerimenti del Garante

Il Garante per la protezione dei dati personali offre una scheda informativa per prevenire e difendersi dal Revenge porn e pornografia non consensuale⁴³.



Come già detto, il fatto stesso dell'utilizzo di questi termini "Revenge porn e pornografia non consensuale" non sono appropriati per delineare il fenomeno. Inoltre, nella spiegazione data dal GDPD si pone l'accento sullo "scopo vendicativo" della diffusione delle immagini, mentre sappiamo che solo rare volte lo scopo è effettivamente questo.

I suggerimenti dati dal Garante si focalizzano sulla prudenza e sul fatto di evitare di condividere o diffondere le immagini tramite messaggi o social. Anche per contrastare il *deepnude* o il *deepfake* riporta che è buona prassi limitare la diffusione di ogni tipo di foto e immagini personali tramite messaggistica e social network, un suggerimento che non può trovare assolutamente riscontro e applicazione nella realtà in cui viviamo.

⁴³ Garante per la Protezione dei dati personali, "Revenge porn e pornografia non consensuale", Scheda informativa, 2021. Disponibile al sito: <https://www.garanteprivacy.it/temi/revengeporn>

Viene comunque sottolineato che è un tuo fondamentale diritto, riconosciuto a livello nazionale ed europeo, far cancellare i dati che ti riguardano se le immagini sono già presenti nel web.

FAI CANCELLARE I DATI CHE TI RIGUARDANO: E' UN TUO DIRITTO

Se hai già diffuso immagini esplicite che ti riguardano, oppure hai saputo che qualcuno le ha prodotte a tua insaputa (ad esempio durante momenti intimi), chiedi a chi le detiene di **cancellarle**, in modo da bloccare ogni possibilità di ulteriore diffusione.

Chiedere la cancellazione di dati che ti riguardano è un diritto fondamentale garantito dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e la diffusione senza consenso di dati riferiti alle persone (come appunto le immagini) è una violazione punibile con sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche penali.

ATTENZIONE AL DEEFAKE

L'intelligenza artificiale può purtroppo facilitare azioni di revenge porn tramite il cosiddetto **deepnude**, una pericolosa variante del **deepfake** (www.gdpd.it/deepfake).

Si tratta di tecnologie che, partendo da foto o video reali del tutto "normali" (che riprendono ad esempio il soggetto in comuni situazioni e attività di vita quotidiana) possono manipolare le immagini "denudando" le persone e/o rappresentandole in pose o azioni esplicitamente sessuali false ma del tutto realistiche.

E' quindi oggi ancora più importante attuare la buona prassi di **limitare la diffusione di ogni tipo di foto e immagini personali** tramite messaggistica e social network (www.gdpd.it/temi/immagini).

www.gdpd.it

Marzo 2021

A protezione dei minori raccomanda ai genitori di evitare di far utilizzare ai figli piccoli dispositivi digitali da soli e di monitorare il loro comportamento online, spiegando il pericolo derivante dall'interagire con sconosciuti o dal diffondere informazioni personali.

Conclude dicendo che la prima e più importante forma di difesa è comunque sempre la prudenza.

LA PRIMA DIFESA E' LA PRUDENZA

La prima e più importante forma di difesa è comunque sempre la prudenza.

Una volta immessi nel circuito di messaggi e social network, i tuoi dati personali possono sfuggire ad ogni controllo ed essere così diffusi in modo tale che risultati poi impossibile, anche con l'aiuto delle autorità preposte o di sistemi tecnologici, poterli cancellare.

www.gdpd.it

Marzo 2021

Se questo tipo di approccio è facilmente condivisibile in prima battuta, in realtà ci porta facilmente verso il victim blaming, oltre a limitare la libertà di espressione della persona ed, in particolare, della donna, andando nel senso opposto rispetto al

vero obiettivo che dovrebbe essere perseguito da una società civile, ovvero il cambiamento della visione delle donne nella società.

3.6 Numero di pubblica utilità – 1522

Uno strumento utile per le vittime di violenza di genere e di stalking è il numero di pubblica utilità 1522 messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dall'Associazione Differenza Donna ONG in linea con quanto definito all'interno della Convenzione di Istanbul⁴⁴.

Il centralino del 1522 è sempre attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, accessibile gratuitamente sia da rete fissa che mobile. L'accoglienza è disponibile in undici lingue diverse, oltre l'italiano, inglese, francese, arabo, spagnolo, albanese, polacco, tedesco, portoghese, farsi, ucraino, russo. Possono usufruire del servizio, oltre alle vittime di violenza e di stalking, ogni tipo di persona colpita da violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, in casa, al lavoro o in qualsiasi altro luogo pubblico o privato.

Tavola 2 - Chiamate valide e non valide al numero 1522 per esito della chiamata. *Valori assoluti*

Periodo	Gennaio-Marzo 2021
Numero chiamate entrate in coda	12.973
Numero chiamate risposte	10.892
Numero chiamate non risposte (e quindi finite in segreteria)	1.471
Numero chiamate chiuse durante l'attesa in coda	610
Numero di chiamate in blacklist	8.240
Chiamate chiuse nel messaggio di benvenuto	2.021
Totale	23.234

Si può anche chattare direttamente con un'operatrice, è la modalità più diffusa tra chi richiede aiuto per violenza.

⁴⁴ 1522 Numero Antiviolenza e Stalking, <https://www.1522.eu/>

Etichette di riga		Conteggio di Id Univoco Scheda
Chat		100,0%
Chiamata Internazionale fuori orario		0,1%
Emergenza		0,5%
Info. per professionisti sulle procedure da adottare in caso di violenza		0,1%
Informazioni giuridiche		2,9%
Informazioni sui Centri Antiviolenza Nazionali		10,6%
Informazioni sul servizio 1522		20,3%
Numeri utili per chiamate fuori target		3,8%
Responsabilità giuridica degli/delle operatori/trici dei servizi pubblici		0,1%
Richiesta di aiuto vittima di stalking		7,8%
Richiesta di aiuto vittima di violenza		46,0%
Segnalazione di un caso di violenza		7,8%
Segnalazione disfunzione servizi pubblici/privati		0,1%
Totale complessivo		100,0%

Il modello di accoglienza telefonica del 1522 ha un carattere orientativo, informativo e di sostegno con l'obiettivo di offrire delle risposte competenti e professionali da parte delle operatrici e delle diverse figure professionali presenti (mediatrice, psicologa, legale, assistente sociale) che a vario titolo possono entrare in contatto con la persona vittima di violenza e con l'utenza in generale.

Le operatrici e gli operatori del 1522 lavorano a stretto contatto con le Forze dell'Ordine, Centri Antiviolenza, Case Rifugio, Servizi Sociali, Istituzioni, Magistratura, Servizi Sanitari che indirizzano la donna presso le strutture più vicine al luogo in cui si trovano. La funzione del 1522 è consigliare l'utenza circa ai servizi presenti sul territorio nazionale ai quali è possibile rivolgersi.

La relazione analitica trimestrale della ONG Differenza Donna segnala che nel periodo in cui tutto il territorio italiano è entrato in Zona Rossa (Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, a seguito della pandemia da Covid-19), le operatrici hanno visto un chiaro incremento rispetto alla tendenza della media. L'incremento delle chiamate è legato a vari fattori: dalla pubblicizzazione delle campagne promozionali del 1522 al timore e alla concreta paura di un innalzamento del rischio di subire violenza da parte del maltrattante. Le donne in questo periodo erano consapevoli di non poter accedere alla rete amica, familiare e dei servizi a causa della zona rossa e di una diminuzione sostanziale di molti servizi a disposizione.

La maggiore pubblicizzazione del numero 1522 ha portato una maggiore richiesta di aiuto da parte di donne in difficoltà e si è reso necessario programmare delle azioni per implementare e sviluppare ulteriormente la rete territoriale, tra cui:

- identificare i servizi del territorio funzionali ad agevolare la presa in carico;
- promuovere il numero 1522 sul territorio;
- promuovere iniziative di sensibilizzazione e di informazione.

I dati raccolti vengono mantenuti riservati in base all'art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 (General Data Protection Regulation) ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (GDPR n.2016/679).

3.7 Realtà ed iniziative presenti nel territorio padovano

Per promuovere un cambiamento sociale e culturale, dove il problema della violenza di genere venga riconosciuto e affrontato, è necessario mettere in atto delle azioni ed iniziative attraverso incontri, mostre, eventi o altro che permettano alle persone di informarsi e di contribuire al cambiamento culturale. Molto importante da questo punto di vista è coinvolgere gli adolescenti, i quali sono i veri portatori di cambiamenti futuri.

Com'eri vestita?" - Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale

In quest'ottica si sono mosse delle iniziative nella provincia di Padova, fra queste si è inaugurata la mostra "Com'eri vestita?" - Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale"⁴⁵ svoltasi dal 14 al 21 gennaio 2023. La mostra nasce con la collaborazione del Comune di Selvazzano e il Centro Veneto Progetti Donna con lo scopo di smentire le ingiuste accuse che spesso vengono rivolte alle sopravvissute di violenza sessuale, frasi del tipo "Come eri vestita" oppure "te la sei un po' cercata". Il Centro Veneto Progetti Donna è un centro antiviolenza con varie sedi in Veneto molte delle quali nel territorio padovano.

Mai più sole. Contro la violenza sessuale

Presso l'Università di Padova a novembre 2022 è stato organizzato un evento dal titolo "Mai più sole. Contro la violenza sessuale". Lo scopo era ricordare una pagina

⁴⁵ Centro Antiviolenza Cerchi d'Acqua, "Come eri vestita?", Selvazzano Dentro, 2023.
<https://opac.provincia.padova.it/library/selvazzano-dentro/cal/com-eri-vestita/#:~:text=Selvazzano%20Dentro&text=Troppo%20spesso%20infatti%2C%20la%20donna,non%20su%20chi%20la%20agisce>.

storica del femminismo degli anni Settanta, un periodo che ha visto il nascere di una forte mobilitazione contro la violenza maschile verso le donne. L'evento prevedeva la lettura di testi, la proiezione di immagini e video inediti e canzoni femministe dell'epoca, seguito da un dibattito sulla persistenza di varie forme di violenza di genere ai tempi odierni⁴⁶.

Associazione Psicologo di Strada

Sempre a Padova l'Associazione Psicologo di Strada⁴⁷ dal 2014 opera sul territorio con lo Sportello Stalking, il quale offre il proprio impegno di consulenza psico-criminologica per le vittime di stalking, per coloro che sono accusati di stalking e per le situazioni conflittuali e di maltrattamento nelle relazioni affettive che possono sfociare in comportamento-reato.

L'Associazione Psicologo di Strada punta ad un supporto che, partendo da una "lettura e narrazione" condivisa dei disagi, accompagna le persone in un percorso di riappropriazione delle risorse e delle abilità personali. Durante i colloqui, psicologi e volontari collaborano anche a individuare eventuali problematiche che possono creare complicazioni nella gestione dei rapporti personali, affettivi, sociali, etc. Aiutano le persone a prendere coscienza dei propri bisogni, delle loro difficoltà e delle loro vere priorità.

Centri di ascolto Mobbing e Stalking

Nella Regione Veneto sono presenti Centri di ascolto Mobbing e Stalking. I centri di ascolto UIL per mobbing e stalking sono le strutture di servizio, appartenenti al sindacato UIL, che mettono in atto azioni specifiche per prevenire, intervenire, contrastare e combattere ogni forma di violenza perpetrata nei confronti di tutti i cittadini e di tutte le cittadine. Con il termine mobbing si intendono quei comportamenti attuati dal datore di lavoro o da altri dipendenti per perseguire un

⁴⁶Il Bo Live, Unipd, "Mai più sole contro la violenza sessuale", 2022.

<https://ilbolive.unipd.it/it/event/mai-piu-sole-contro-violenza-sessuale>

⁴⁷ Associazione Psicologo di Strada, Padova. <http://www.psicologodistrada.it/criminologia-mediazione-intercultural-psicologia-giuridica/>

dipendente ed emarginarlo attraverso la lesione della sua dignità umana e professionale⁴⁸.

3.8 Una particolarità: iniziative di educazione e sensibilizzazione per tutte le età in Friuli-Venezia Giulia

In varie regioni d'Italia sono presenti realtà, pratiche e progetti di contrasto al fenomeno della violenza di genere. Questi progetti hanno il fine di promuovere il superamento di stereotipi di genere che sono alla base della violenza, e creare gli elementi necessari per una società che sviluppi comportamenti non violenti.

L'Associazione Voce Donna Onlus⁴⁹ operante in Friuli-Venezia Giulia è impegnata dal 1997 nella prevenzione e nel contrasto alla violenza contro le donne. Le azioni si concretizzano nella gestione dei Centri Antiviolenza operanti nel territorio regionale, nonché in iniziative volte alla sensibilizzazione alla tematica, rivolte a tutte le età.

Una parte di lavoro che negli anni sta divenendo sempre più consistente riguarda l'organizzazione di interventi formativi educativi nelle scuole del territorio, con l'obiettivo di trattare con studenti e studentesse i principi che stanno alla base di relazioni positive, fondate sul rispetto reciproco.

Altre iniziative di sensibilizzazione e formazione sono state pensate per gli adulti, con interlocutori che possono essere insegnanti e addetti al settore socio-sanitario, al fine di offrire loro gli strumenti che li aiutino a prevenire, riconoscere e affrontare situazioni di violenza in cui potrebbe incorrere l'utenza di riferimento.

L'Associazione si basa su principi fondamentali, quali l'autodeterminazione della donna, il rispetto della sua autonomia e libertà di scelta, e la riservatezza, consistente nell'obbligo di tutelare la privacy, garantire l'anonimato e non rivelare

⁴⁸ Centri di ascolto Mobbing e Stalking, UIL Veneto <https://uilveneto.it/i-nostri-servizi/altri-servizi/centri-di-ascolto-mobbing-e-stalking/>

⁴⁹ Voce Donna, Centro Antiviolenza. <http://vokedonnapn.it/>

informazioni apprese salvo all'Autorità Giudiziaria nel corso di indagini, su esplicita richiesta.

Dal 2011, infatti, le operatrici dell'Associazione sono impegnate nella diffusione di informazioni utili a far meglio comprendere, sin dall'infanzia, i principi del rispetto dell'altro e dell'altra, il rispetto delle proprie emozioni e, con i ragazzi più grandi che iniziano a sperimentare le prime relazioni di coppia, i campanelli d'allarme a cui porre attenzione per evitare di minimizzare comportamenti prevaricanti e violenti.

Durante l'anno scolastico 2017/2018 si è svolto un progetto dedicato a studenti e studentesse di scuole superiori. Le operatrici di Voce Donna hanno organizzato un corso di formazione e sensibilizzazione che prevedeva la compilazione di un questionario per l'indagine della consapevolezza rispetto alla presenza o meno di stereotipi di genere, per esempio:

- “è soprattutto l'uomo che deve provvedere alle esigenze economiche della famiglia?”
- “se in una coppia entrambi i partner lavorano, chi deve occuparsi della cura dei figli?”

Tra i dati raccolti è significativo riscontrare come i ragazzi maschi (17/18 anni) ritenessero, ad esempio, che “è corretto che sia l'uomo a provvedere al benessere economico della famiglia” 46,8%, mentre le ragazze fossero d'accordo con tale definizione al 17,7%. Alla domanda “è giusto che l'uomo prenda le decisioni più importanti” la risposta “sì, sempre/sì qualche volta” è stata data dal 59,7% dei maschi e dal 14,4% delle femmine.

L'intervento prevedeva la presentazione del Centro Antiviolenza di Pordenone e alcuni dati statistici utili ad inquadrare il fenomeno anche nel proprio territorio di riferimento.

Il progetto si focalizzava anche sul linguaggio, in quanto ritenuto terreno fertile da cui può svilupparsi un atteggiamento prevaricante: dalle parole che sono la voce di stereotipi e pregiudizi possono poi manifestarsi comportamenti violenti.

È stato trattato inoltre il tema dell'oggettificazione del corpo femminile, fenomeno che, come abbiamo visto, contribuisce al perpetrarsi di modelli fondati sulla disparità di genere e al rafforzamento dell'immagine della donna in quanto mero oggetto sessuale.

In conclusione, gli interventi finora attuati sono stati inizialmente relativi ad affrontare il fenomeno dal punto di vista emergenziale, andando in aiuto alle vittime. Ugualmente si sta cercando di focalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica sulla necessità di una crescita sociale e culturale di rispetto nei confronti della donna.

CONCLUSIONE

Il fenomeno della condivisione online di materiale intimo senza il consenso delle persone ritratte è un fenomeno complesso poiché vede coinvolta la società e la cultura in cui viviamo. A causa dell'uso di continue nuove tecnologie, come le piattaforme social, le istituzioni politiche faticano ad inquadrare il problema in maniera esaustiva e a trovare contromisure tempestive sotto il profilo legislativo.

Come evidenziato nel testo, le pratiche di condivisione non consensuale riportano a forme di maschilità caratterizzate da sentimenti di rancore e frustrazione nei confronti della donna per l'incapacità di accettare la sua appropriazione di nuove forme di libertà. Il rancore e la frustrazione si trasformano in volontà di mantenere un controllo da parte del sesso maschile, riaffermare un sistema di potere e ristabilire uno status quo.

Il concetto di doppio standard e la cultura dello stupro sono funzionali al perpetrarsi di una società patriarcale. Il rapporto tra uomo e donna deve basarsi sul rispetto, sull'autodeterminazione e sulla libertà reciproci, questo deve arrivare a comprendere anche la sfera della sessualità che ancora oggi rappresenta un campo minato per quanto riguarda i rapporti di genere.

La riaffermazione del potere maschile passa attraverso un consenso non chiaro o la negazione del consenso e il fatto di considerare la donna come un oggetto sessuale, mentre il processo di accettazione dell'autodeterminazione femminile, della sua libertà e il riconoscimento della donna come un soggetto passa attraverso una cultura basata sul consenso.

Non da ultimo è importante chiamare il fenomeno per quello che è, e iniziare ad usare il termine condivisione non consensuale di materiale intimo piuttosto che "Revenge porn", poiché ci permette di avere una visione più ampia e più corretta del problema e a capirne meglio le cause, senza sviare o aggravare la situazione. Un cambiamento lessicale di come questo fenomeno viene presentato potrebbe avere un impatto significativo sulle policy e sull'opinione pubblica.

Oggi è difficile che non ci sia una parte della nostra vita non toccata da Internet. Internet e le nuove piattaforme social regolano i nostri rapporti, conoscono le nostre abitudini, i nostri pensieri e hanno in mano i nostri dati, anche i più sensibili.

È necessario capire che le piattaforme pensano in primis a creare profitto e a tutelare la loro reputazione, ne è la dimostrazione il nuovo aggiornamento Facebook e Instagram che permetterà l'acquisto delle spunte blu a 14 dollari mensili. Si tratta di uno strumento che dovrebbe permettere il riconoscimento dell'autenticità e sicurezza del profilo.

Vista la pervasività delle tecnologie digitali nella nostra vita, bisogna comprendere che non è possibile lasciare la tutela dei diritti umani delegati su Internet, in mano alla self-regulation delle piattaforme digitali. Infatti, le linee guida per la moderazione dei contenuti che vengono pubblicati sulle piattaforme online sono ancora largamente affidate ai proprietari delle stesse. Emblematico è stato il caso del blocco del profilo Twitter dell'ex Presidente statunitense, Donald Trump, nel 2021. Indipendentemente dalle nostre opinioni politiche questo dimostra l'enorme potere politico di cui godono i monopoli digitali che interferiscono ampiamente nella vita pubblica e possono decidere cosa debba essere visibile o meno online. È un margine di decisione troppo ampio per essere socialmente sostenibile. Chi ha il potere di disporre chi può o non può stare sui social? Chi decide quando alcuni discorsi non sono più accettabili? E per quanto riguarda il nostro argomento, chi decide che cosa è osceno, offensivo, violento o pericoloso e cosa invece è tollerabile?

Moltissime attiviste si ritrovano *bannate* dai social per via di segnalazioni di massa o per ragioni dipendenti dall'algoritmo, che non è stato voluto dalla società ma dai proprietari delle piattaforme. I contenuti pubblicati da pagine attiviste o dalle stesse attiviste vengono oscurati e i followers sono impossibilitati dal visualizzarli. Questo ci mostra il potere spropositato che hanno le piattaforme digitali di decidere cosa deve andare detto e cosa no, cosa è ammissibile e cosa è inammissibile, andando contro al diritto di libertà di espressione che spetta ad ogni essere umano.

Diventa, così, chiara l'importanza di avere un dibattito con le varie piattaforme che rispetti i diritti umani anche nella sfera online e insistere sulla loro

regolamentazione a livello più ampio, senza lasciare loro il potere che tutt'oggi hanno.

Il diritto alla privacy e all'intimità è un diritto umano riconosciuto a livello internazionale già dal 1948 dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani⁵⁰ dell'Onu e presente in molte Costituzioni nazionali. L'art. 12 della Dichiarazione sancisce che ogni individuo ha il diritto a mantenere la sfera intima personale lontana da interferenze o lesioni esterne di ogni tipo. Ma al giorno d'oggi, il diritto alla privacy viene violato dalle piattaforme digitali, dalle aziende, dai governi che utilizzano l'aggregazione di dati personali per influenzare le scelte dei cittadini, sempre più ridotti a consumatori.

Molto spesso non ci si rende conto della gravità della violazione della privacy, poiché non c'è un grande dibattito e una sensibilizzazione riguardo a queste tematiche. Così anche la condivisione non consensuale di materiale intimo viene sminuita e non viene preso in considerazione il danno reputazionale e psicologico che si va a creare quando si mettono in atto queste pratiche.

Avendo appreso che il fenomeno della condivisione non consensuale di materiale intimo ha prima di tutto radici culturali e sociali, ritengo importante attivare dei percorsi di educazione positiva alla sessualità nonché di educazione civica digitale, i quali possono essere un'ottima soluzione per contrastare la violenza.

Sensibilizzare la popolazione su questi temi, valorizzando le differenze di genere, la reciprocità dei ruoli di uomo e donna è un fondamentale passo verso la prevenzione del fenomeno. Bisogna quindi promuovere cambiamenti nei comportamenti socioculturali, a partire dal riconoscimento dei propri sentimenti, per eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni, linguaggi e qualsiasi altra pratica basata su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini.

Non penso tuttavia che un approccio legislativo sia meno importante, anzi, penso che abbia una significativa rilevanza. Quando si introduce un nuovo reato, lo scopo dovrebbe essere quello di far interiorizzare agli individui la scorrettezza e l'ingiustizia derivante da quel comportamento, oltre che la sua punibilità. Il

⁵⁰ Art. 12, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948.

riconoscimento del reato dovrebbe fare in modo che si inneschino i meccanismi della soggezione e della riprovazione sociale.

Spesso mi chiedo cosa posso fare per migliorare la situazione in cui vivo. La mia risposta è stata parlarne, con gli amici, con il fidanzato, con i familiari, nelle Università o semplicemente non restando in silenzio quando sento frasi sessiste da parte dei miei coetanei o da adulti, continuare ad informarmi e interessarmi. Non voglio smettere di avere la speranza che con i piccoli gesti e azioni sia possibile raggiungere un obiettivo comune, che è quello di creare una società più giusta per tutti, perché è importante ricordare che le conseguenze di vivere in una società patriarcale le risentono sia le donne che gli uomini e noi tutti ne siamo coinvolti.

BIBLIOGRAFIA

1522 Numero Antiviolenza e Stalking, <https://www.1522.eu/>

A.A. Gillespie, “Trust me, it’s only for me”, cit., 869.

Amnesty International. (2020) “Barometro dell’Odio del 2020. Sessismo da tastiera”. Disponibile al sito: <https://d21zrvtkxt6ae.cloudfront.net/public/uploads/2020/03/15212126/Amnesty-Barometro-odio-aprile-2020.pdf>

Art. 612-ter del c.p.

Articolo 36, paragrafo 2, Convenzione di Istanbul. Disponibile al sito: <https://www.istat.it/it/files/2017/11/ISTANBUL-Convenzione-Consiglio-Europa.pdf>

Associazione Psicologo di Strada, Padova. <http://www.psicologodistrada.it/criminologia-mediazione-interculturale-psicologia-giuridica/>

Centri di ascolto Mobbing e Stalking, UIL Veneto <https://uilveneto.it/i-nostri-servizi/altri-servizi/centri-di-ascolto-mobbing-e-stalking/>

Centro Antiviolenza Cerchi d’Acqua, “Come eri vestita?”, Selvazzano Dentro, 2023. <https://opac.provincia.padova.it/library/selvazzano-dentro/cal/com-eri-vestita/#:~:text=Selvazzano%20Dentro&text=Troppo%20spesso%20infatti%2C%20la%20donna,non%20su%20chi%20la%20agisce.>

Collettivo Virgin & Martyr, -Come divulgare la cultura del consenso- per i volontari di Amnesty Italia. Disponibile al sito: <https://www.blmagazine.it/iolochiedo-la-campagna-di-amnesty-international-sul-consenso-sessuale/>

Cyber Civil Rights Initiative (2014). “Statistiche sul revenge porn” Disponibile al sito: <https://www.cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf>

Cyber Civil Rights initiative (2014). “Statistiche sul revenge porn”. Disponibile al sito: <https://www.cybercivilrights.org/wp-content/uploads/2014/12/RPStatistics.pdf>

Cyber Civil Rights Initiative, “Nonconsensual Porn: A Common Offense”, (2017). Disponibile al sito: <https://cybercivilrights.org/2017-natl-ncp-research-results/>

D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

Ddl. n. 1076, 1134, 1166

E. Giomi, S. Magaraggia, “Relazioni Brutali. Genere e violenza nella cultura mediale”, Il Mulino, Bologna 2017.

EU Kids Online 2020. “New European study on children and internet in 19 countries”. Disponibile al sito: <https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/assets/documents/research/eu-kids-online/reports/EU-Kids-Online-2020-10Feb2020.pdf>

G. C. Feroni “Sfida al Revenge porn dal Garante Privacy: il sito per denunciare sarà on line dall'8 marzo”, 2021, Garante per la protezione della privacy. Disponibile al sito: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9556114>

G. Serughetti, “#MeToo, il contrattacco e lo spauracchio della fine del desiderio”, in femministerie, 2017. Disponibile al sito: <https://femministerie.wordpress.com/2017/12/18/metoo-il-contrattacco-e-lo-spaucchio-della-fine-del-desiderio/>

G.M. Caletti, “Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale”, Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2019

G. M. Caletti, “Revenge porn non c'è solo vendetta”, Salto, 2019. Disponibile al sito: <https://www.salto.bz/it/article/23122019/revenge-porn-non-ce-solo-la-vendetta>

G.M. Caletti, K. Summer, Osservazioni in merito ai disegni di legge n. 1076, n. 1134, n. 1166 in tema di c.d. “Revenge Porn”

Garante per la Protezione dei dati personali, “Revenge porn e pornografia non consensuale”, Scheda informativa, 2021. Disponibile al sito: <https://www.garanteprivacy.it/temi/revengeporn>

Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale, Istat, 2018. Disponibile al sito: <https://www.istat.it/it/files/2019/11/Report-stereotipi-di-genere.pdf>

I.Liberatore, “Ora anche i minori possono chiedere al Garante della privacy il blocco preventivo di contenuti intimi”, Wired, 2021. Disponibile al sito: <https://www.wired.it/internet/regole/2021/10/21/privacy-garante-minori-contenuti-intimi-consenso/>

Il Bo Live, Unipd, “Mai più sole contro la violenza sessuale”, 2022. <https://ilbolive.unipd.it/it/event/mai-piu-sole-contro-violenza-sessuale>

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (2017). Violenza virtuale contro le donne e le ragazze.

L. Zorloni, “Revenge porn, arriva una proposta di legge anche in Italia”, Wired, 2019

L. Zorloni, “Uscite le minorenni”, in Wired Italia, 2019. Disponibile al sito: <https://www.wired.it/internet/web/2019/01/23/telegram-chat-stupro-virtuale-minori-stalking-revenge-porn/>

Laura Biarella, “Codice Rosso: definizione, procedura, nuovi reati e aggravanti”. Altalex. 26/07/2019. Disponibile al sito: [Codice Rosso: definizione, procedura, nuovi reati e aggravanti \(altalex.com\)](http://altalex.com/Codice-Rosso-definizione-procedura-nuovi-reati-e-aggravanti)

M.A. Franks, “Revenge Porn” reform, cit., 1254

MamaChat. <https://mamachat.org/>

N. Henry, A. Flynn, A. Powell, Image-based sexual abuse: Victims and perpetrators.

N. Henry, A. Flynn, A. Powell, “Image-based sexual abuse: Victims and perpetrators”. In Trends Trends & issues in crime and criminal justice. N. 572 (2019)

N. Kristof, “The children of Pornhub” in New York Times (4/12/2020). Disponibile al sito: <https://www.nytimes.com/2020/12/04/opinion/sunday/pornhub-rape-trafficking.html>

PermessoNegato (2022), “Revenge porn: in italia 2 milioni di vittime, 14 milioni hanno guardato le immagini”. Disponibile al sito: https://www.permessonegato.it/doc/Comunicato_PermessoNegato_Ricerca_Revenge_2022.pdf

PermessoNegato, “Revenge porn: 13 milioni di utenti italiani su telegram, 231 gruppi. spopolano pedo-pornografia e onlyfans”, 2022. Disponibile al sito: https://www.permessonegato.it/doc/Comunicato_PermessoNegato_StateofRevenge_2022.pdf

PermessoNegato, Tconsulta, “Revenge porn: apre lo sportello di Primo Soccorso Psicologico gratuito alle vittime di pornografia non consensuale, senza distinzioni di genere”, 2022.

Rapporto Censis-Bayer sui nuovi comportamenti sessuali degli italiani (2019).

Revenge porn helpline. “Pandemia e revenge porn”. Disponibile al sito: <https://revengepornhelpline.org.uk/news/myth-busting-october-why-are-we-doing-this/>

S. Ciccone, Maschi in crisi? Oltre la frustrazione e il rancore, Rosenberg & Seller, Torino, 2019.

S. Semenzin, L. Bainotti, “The use of Telegram for the non-consensual dissemination of intimate images: gendered affordances and the construction of masculinities”, in Social Media + Society, vol. VI, n. 4 (2020), 1-12.

Voce Donna, Centro Antiviolenza. <http://voicedonnappn.it/>

Vox (2021). “La nuova Mappa dell’Intolleranza 6”. Disponibile al sito: <http://www.voxdiritti.it/la-nuova-mappa-dellintolleranza-6/>

Y. Ruvalcaba, A.A. Eaton “Nonconsensual Pornography Among U.S. Adults: A Sexual Scripts Framework on Victimization, Perpetration, and Health Correlates for Women and Men” in American Psychological Association, vol. X, n. 1 (2019).